CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

90ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 27 marzo 2018

Presidenza del Presidente LOIZZO
indi del Vicepresidente GATTA
indi del Presidente LOIZZO

INDICE

Presidente	pag.	3
Processo verbale	»	3
Congedi	»	11
Comunicazioni al Consiglio	»	11
Assegnazioni alle Commissioni	»	11
Interrogazioni e mozioni presentate	»	12
Ordine del giorno	»	13
Comunicazioni di consiglieri		
Presidente	»	14,15,16
Liviano D'Arcangelo	»	14
Franzoso	»	15
Capone, *assessore all'industria turistica e culturale*	»	15
Elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art . 31 ter; regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9 - art. 3) – votazione a scrutinio segreto – richiesti per l'elezione i voti dei due terzi dei componenti l'Assemblea		
Presidente	pag.	16,17
Romano Giuseppe, *relatore*	»	16
Longo, *segretario f.f.*	»	17
DDL n. 292 del 21/12/2017 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23		

giugno 2011, n. 118, di debiti fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Sessantottesimo provvedimento 2017" (Testo unificato in Commissione con assorbimento e decadenza dei ddl dal 295/2017 al 297/2017, 300/2017, 1/2018, 2/2018 e dal 5/2018 al 12/2018, aventi pari finalità)

Presidente pag. 17,18
Amati, *relatore* » 17

Esame articolato

Presidente » 18,22

Proposta di legge Santorsola, Bozzetti, Romano, Abaterusso, Blasi, Di Bari, Franzoso, Morgante, Pellegrino P., Pentassuglia, Ventola "Norme sulla partecipazione della regione Puglia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"

Presidente » 22
Santorsola, *relatore* » 22

Esame articolato

Presidente » 23 e *passim*

DDL n. 4 del 20/02/2018 "L.r. 16 aprile 2015, n. 24 'Codice del commercio': modifica"

Presidente » 36
Pentassuglia, *relatore* » 36

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GATTA

Esame articolato

Presidente pag. 40 e *passim*
Barone » 60

DDL n. 299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche"

Presidente » 61
Pentassuglia, *relatore* » 61

Esame articolato

Presidente » 64 e *passim*
Pentassuglia, *relatore* » 64
Colonna » 72,73,91,92
Capone, *assessore all'industria turistica e culturale* » 74,77,81,92, 94,101
Amati » 75
Zullo » 79,100
Marmo » 92,98
Blasi » 100

Mozione Laricchia, Barone, Galante, Bozzetti, Di Bari "Reintroduzione del 'Piano delle Aree' nell'art. 38 del c.d. 'D.L. Sblocca Italia'"

Presidente » 101,104
Barone » 104

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 12.07*).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 89 del 13 marzo 2018:

Seduta di martedì 13 marzo 2018

Nel giorno 13 marzo 2018 in Bari – nell'Aula consiliare di Via Capruzzi n. 212 – sotto la presidenza del presidente Mario Cosimo Loizzo e dei vice presidenti Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta, con l'assistenza dei consiglieri segretari Luigi Morgante e Giuseppe Turco, si riunisce, in seduta pubblica, il Consiglio regionale come da convocazione inviata nel termine legale ai singoli consiglieri e al presidente della Giunta regionale, prot. n. 20180021218 del 6 marzo 2018.

Il presidente Loizzo alle ore 12,15 dichiara aperta la seduta con l'ascolto dell'inno nazionale.

Il presidente Loizzo, preliminarmente, saluta e ringrazia gli alunni e professori del liceo scientifico "Marconi" di Foggia, presenti Aula.

Successivamente, dà per approvato il verbale n. 88 del 9 marzo 2018.

A norma dell'art. 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale, comunica che i consiglieri Mennea e Santorsola hanno chiesto congedo.

Secondo il criterio della competenza per materia, a norma dell'art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il presidente Loizzo assegna alla V Commissione Consiliare permanente i seguenti provvedimenti:

1. PDL a firma del consigliere Pendinelli "Istituzione del Sistema Informativo dell'Edilizia Sismica della Puglia"

2. PDL a firma dei consiglieri Laricchia e Barone "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 'Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici'".

Comunica, ulteriormente, che sono pervenute le seguenti interrogazioni:

- Trevisi (interrogazione a risposta scritta) "Impianto di proprietà della società SITOWER, ubicata nella frazione di Merine nel Comune di Lizzanello";
- Barone, Laricchia: "IPAB Masselli San Severo";

e le successive Mozioni:

- Trevisi, Casili "Impegno della Giunta regionale ad introdurre il riconoscimento in maniera trasparente";
- Trevisi "Introduzione del fattore di pressione di scarico del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti";
- Casili "Studio di germoplasma locale";
- Casili "Censimento riconoscimento habitat ai sensi della Direttiva 9243 della Comunità europea";
- Casili, Trevisi "Censimento riconoscimento habitat naturali";
- Laricchia, Barone ed altri "Introduzione del Piano delle aree all'articolo 38";
- Laricchia, Bozzetti, Di Bari "Impegno della Regione a procedere con azioni di responsabilità nei confronti del Presidente e del Direttore generale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.".

Al termine delle comunicazioni di rito, il presidente Loizzo informa l'Assemblea che la Conferenza dei Presidenti ha convenuto di svolgere i punti 1), 2), 3), 6) e 8) iscritti all'O.d.g. della seduta odierna.

1) Con riferimento al punto 1), DDL n. 167 del 13/09/2016 "Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 (Norme in materia di formazione per il lavoro)", l'ass.re alla Formazione e al lavoro Leo chiede il ritiro del provvedimento legislativo e il rinvio alla VI Commissione Consiliare, per ulteriori approfondimenti, come, peraltro, concordato con il presidente della VI Commissione Santorsola.

Il presidente Loizzo prima di procedere

con il punto 2) propone l'esame del punto 9) iscritto all'O.d.g.

9) "Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato (di Lisbona) sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri" - COM (2017) 826 final Proposta di risoluzione ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla proposta "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri" - COM (2017) 826 final".

Il presidente Loizzo pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di risoluzione.

La stessa è approvata a maggioranza dei presenti con il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

Successivamente, il Presidente prosegue con l'esame del punto 2).

2) DDL 254 del 17/11/2017 "Modifiche alla L.R. n. 36 del 5.12.2016. Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale".

Svolge la relazione il presidente della IV Commissione consiliare Pentassuglia.

Non essendoci richieste di intervento, il presidente Loizzo procede all'esame e alla votazione dell'articolato.

Le votazioni avvengono mediante sistema elettronico.

Art.1
Esito:

Presenti	36
Votanti	31
Voti Favorevoli	31
Voti Contrari	0
Astenuti	5

il Consiglio regionale approva (scheda n. 1).

Art.2
Esito:

Presenti	36
Votanti	32
Voti Favorevoli	32
Voti Contrari	0
Astenuti	4

il Consiglio regionale approva (scheda n. 2).

Emendamento di pag. 3 è ritirato.

Gli emendamenti di pagg. 4, 5 e 6 decadono.

Art.3
Esito:

Presenti	39
Votanti	32
Voti Favorevoli	32
Voti Contrari	0
Astenuti	7

il Consiglio regionale approva (scheda n. 3).

Terminati gli articoli da esaminare, chiedono la parola per chiarimenti i consiglieri Colonna, Barone e l'ass.re Mazzarano.

Il presidente Loizzo pone in votazione, con procedimento elettronico, il DDL 254 del 17/11/2017 "Modifiche alla L.R. n. 36 del 5.12.2016. Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale" nella sua interezza.

Esito:

Presenti	38
Votanti	30
Voti Favorevoli	30
Voti Contrari	0
Astenuti	8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 4).

Il cons. Damascelli chiede di considerare il suo voto tra quelli astenuti.

Il presidente Loizzo saluta gli alunni del Liceo classico "Oriani" di Corato, presenti in Aula.

3) Successivamente, il Presidente prosegue con l'esame del punto 3) iscritto all'O.d.g. DDL n. 259 del 17/11/2017 "Modifica ed Integrazione dell'art. 4, comma 5, della L.R. 29 maggio 2017, n. 15".

Il presidente della IV Commissione consiliare permanente Pentassuglia svolge la relazione.

In assenza di richieste di intervento il presidente Loizzo pone in votazione l'art. 1, mediante sistema elettronico.

Art.1

Esito:

Presenti	36
Votanti	36
Voti Favorevoli	36
Voti Contrari	0
Astenuti	0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 5).

Il Presidente informa l'Assemblea di aver presentato un emendamento che, come concordato in sede di Conferenza dei presidenti, sarebbe stato inserito al punto 1) iscritto all'O.d.g., oggi, invece, rinviato. Chiarisce, inoltre, che a seguito dell'avviata procedura prevista per l'elezione del Garante dei disabili, nella prossima seduta consiliare, si potrà essere nelle condizioni di eleggerlo, dal momento in cui la Commissione ha già indicato la terna. L'emendamento in questione – spiega – va nella direzione di estendere, come per gli altri Garanti, la stessa normativa, ovvero consentire l'aspettativa non retribuita qualora venisse eletto un dipendente pubblico. L'emendamento in questione – prosegue il presidente, va inserito nel presente DDL perché "diventerebbe un disegno di legge che ha due modifiche a due leggi e quindi avrebbe anche una attinenza. Qualora l'emendamento fosse approvato, questo comporterà la modifica al titolo e diventerà l'articolo 2".

Si procede, quindi, alla votazione con sistema elettronico dell'emendamento presentato dal presidente Loizzo.

Esito:

Presenti	35
Votanti	33
Voti Favorevoli	33
Voti Contrari	0
Astenuti	2

il Consiglio regionale approva (scheda n. 6).

Terminati gli articoli il Presidente, pone in votazione, con procedimento elettronico, il DDL n. 259 del 17/11/2017 "Modifica ed integrazione dell'art. 4, comma 5, della L.R. 29 maggio 2017, n. 15" nella sua interezza.

Esito:

Presenti	35
Votanti	35
Voti Favorevoli	35
Voti Contrari	0
Astenuti	0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 7).

6) Il presidente procede con il punto 6) iscritto all'O.d.g. DDL n. 115 del 27/06/2017 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi".

Svolge la relazione il presidente della V Commissione Consiliare permanente Vizzino.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente pone in votazione l'articolato, mediante sistema elettronico.

Art.1

Esito:

Presenti	32
Votanti	25
Voti Favorevoli	25
Voti Contrari	0
Astenuti	7

il Consiglio regionale approva (scheda n. 8).

Art.2

Esito:

Presenti	28
Votanti	26
Voti Favorevoli	26
Voti Contrari	0
Astenuti	2

il Consiglio regionale approva (scheda n. 9).

A questo punto, il presidente Loizzo riferisce che al testo di legge, di cui al punto 8) all'O.d.g. su Agricoltura sociale, sono stati presentati degli emendamenti. Invita i presenti, laddove ritenessero di formulare eventuali proposte emendative, di farlo velocemente.

Art.3

Esito:

Presenti	29
Votanti	24
Voti Favorevoli	24
Voti Contrari	0
Astenuti	5

il Consiglio regionale approva (scheda n. 10).

Art.4

Esito:

Presenti	34
Votanti	26
Voti Favorevoli	26
Voti Contrari	0
Astenuti	8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 11).

Art.5

Esito:

Presenti	36
Votanti	28
Voti Favorevoli	28
Voti Contrari	0
Astenuti	8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 12).

Art.6

Esito:

Presenti	26
Votanti	25
Voti Favorevoli	25
Voti Contrari	0
Astenuti	1

il Consiglio regionale approva (scheda n. 13).

Art.7

Esito:

Presenti	29
Votanti	28
Voti Favorevoli	28
Voti Contrari	0
Astenuti	1

il Consiglio regionale approva (scheda n. 14).

Art.8

Esito:

Presenti	34
Votanti	26
Voti Favorevoli	26
Voti Contrari	0
Astenuti	8

il Consiglio regionale approva (scheda n. 15).

Art.9

Esito:

Presenti	34
Votanti	27
Voti Favorevoli	27
Voti Contrari	0
Astenuti	7

il Consiglio regionale approva (scheda n. 16).

Art. 10

Esito:

Presenti 33
Votanti 26
Voti Favorevoli 26
Voti Contrari 0
Astenuti 7
il Consiglio regionale approva (scheda n. 17).

Art. 11
Esito:
Presenti 31
Votanti 26
Voti Favorevoli 26
Voti Contrari 0
Astenuti 5
il Consiglio regionale approva (scheda n. 18).

Art. 12
Esito:
Presenti 34
Votanti 27
Voti Favorevoli 27
Voti Contrari 0
Astenuti 7
il Consiglio regionale approva (scheda n. 19).

Art. 13
Esito:
Presenti 31
Votanti 25
Voti Favorevoli 25
Voti Contrari 0
Astenuti 6
il Consiglio regionale approva (scheda n. 20).

Art. 14
Esito:
Presenti 35
Votanti 28
Voti Favorevoli 28
Voti Contrari 0
Astenuti 7
il Consiglio regionale approva (scheda n. 21).

Art. 15
Esito:
Presenti 32
Votanti 26
Voti Favorevoli 26
Voti Contrari 0
Astenuti 6
il Consiglio regionale approva (scheda n. 22).

Art. 16
Esito:
Presenti 31
Votanti 24
Voti Favorevoli 24
Voti Contrari 0
Astenuti 7
il Consiglio regionale approva (scheda n. 23).

Art. 17
Esito:
Presenti 33
Votanti 26
Voti Favorevoli 26
Voti Contrari 0
Astenuti 7
il Consiglio regionale approva (scheda n. 24).

Art. 18
Esito:
Presenti 32
Votanti 26
Voti Favorevoli 26
Voti Contrari 0
Astenuti 6
il Consiglio regionale approva (scheda n. 25).

Art. 19
Esito:
Presenti 30
Votanti 27
Voti Favorevoli 27
Voti Contrari 0
Astenuti 3
il Consiglio regionale approva (scheda n. 26).

Art. 20
Esito:
Presenti 35
Votanti 28

Voti Favorevoli 28
Voti Contrari 0
Astenuti 7
il Consiglio regionale approva (scheda n. 27).

Art. 21
Esito:
Presenti 32
Votanti 24
Voti Favorevoli 24
Voti Contrari 0
Astenuti 8
il Consiglio regionale approva (scheda n. 28).

Art. 22
Esito:
Presenti 39
Votanti 36
Voti Favorevoli 29
Voti Contrari 7
Astenuti 3
il Consiglio regionale approva (scheda n. 29).

Art. 23
Esito:
Presenti 31
Votanti 27
Voti Favorevoli 27
Voti Contrari 0
Astenuti 4
il Consiglio regionale approva (scheda n. 30).

Art. 24
Esito:
Presenti 33
Votanti 28
Voti Favorevoli 28
Voti Contrari 0
Astenuti 5
il Consiglio regionale approva (scheda n. 31).

Art. 25
Esito:
Presenti 36
Votanti 29
Voti Favorevoli 29
Voti Contrari 0
Astenuti 7
il Consiglio regionale approva (scheda n. 32).

A conclusione dell'articolato, i consiglieri Zullo, Blasi e Laricchia chiedono la parola per la dichiarazione di voto.

Il cons. Colonna interviene per altre questioni.

Al termine, il presidente Loizzo, pone in votazione, con procedimento elettronico, il Disegno di legge n. 115 del 27/06/2017 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi", nel suo complesso.

Esito:
Presenti 42
Votanti 38
Voti Favorevoli 32
Voti Contrari 6
Astenuti 4
il Consiglio regionale approva (scheda n. 33).

8) Successivamente il presidente dell'Assemblea consiliare prosegue con l'esame del punto 8) iscritto all'O.d.g.: Esame testo unificato in IV Commissione della proposta di legge Damascelli, Gatta, Marmo N., Caroppo A., Turco, Franzoso "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e del DDL n. 202 del 25/09/2017 avente pari titolo. Svolge la relazione al testo sopra richiamato il Presidente della IV Commissione consiliare permanente Pentassuglia.

Intervengono il cons. Damascelli e l'ass.re all'Agricoltura Di Gioia.

Il presidente Loizzo pone in votazione l'articolato, mediante procedimento elettronico.

Art.1
Esito:
Presenti 32
Votanti 32
Voti Favorevoli 32
Voti Contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 34).

Il vice presidente Gatta chiede di considerare il suo voto favorevole.

Emendamento di pag. 1 - Art. 2 -.

Esito:

Presenti 38
Votanti 38
Voti Favorevoli 38
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 35).

Emendamento di pag. 2 - Art. 2 -.

Esito:

Presenti 34
Votanti 34
Voti Favorevoli 34
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 36).

Il cons. Damascelli, seduta stante, formalizza un sub emendamento all'emendamento di pag. 3 – art. 2 – che viene posto in votazione.

Esito:

Presenti 36
Votanti 36
Voti Favorevoli 36
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 37).

L'emendamento di pag. 3 è superato dal sub emendamento appena votato.

Emendamento di pag. 4 - Art. 2 -.

Esito:

Presenti 35
Votanti 35
Voti Favorevoli 35
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 38).

Terminati gli emendamenti all'art. 2, il presidente Loizzo pone in votazione, con procedimento elettronico, l'art. 2 come emendato.

Art.2

Esito:

Presenti 31
Votanti 31
Voti Favorevoli 31
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 39).

Art.3

Esito:

Presenti 33
Votanti 33
Voti Favorevoli 33
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 40).

Art.4

Esito:

Presenti 36
Votanti 36
Voti Favorevoli 36
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 41).

Art.5

Esito:

Presenti 30
Votanti 30
Voti Favorevoli 30
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 42).

Art.6

Esito:

Presenti 33
Votanti 33
Voti Favorevoli 33
Voti Contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 43).

Art.7

Esito:

Presenti 32
Votanti 32
Voti Favorevoli 32
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 44).

Art.8

Esito:

Presenti 29
Votanti 29
Voti Favorevoli 29
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 45).

Art.9

Esito:

Presenti 35
Votanti 35
Voti Favorevoli 35
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 46).

Art. 10

Esito:

Presenti 33
Votanti 33
Voti Favorevoli 33
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 47).

Art. 11

Esito:

Presenti 33
Votanti 33
Voti Favorevoli 33
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 48).

Art. 12

Esito:

Presenti 34
Votanti 34
Voti Favorevoli 34
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 49).

Art. 13

Esito:

Presenti 34
Votanti 34
Voti Favorevoli 34
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 50).

Emendamento di pag. 5 - Art. 14 -.

Esito:

Presenti 33
Votanti 33
Voti Favorevoli 33
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 51).

Art. 14

Esito:

Presenti 31
Votanti 31
Voti Favorevoli 31
Voti Contrari 0
Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 52).

Terminato l'articolato, il presidente Loizzo pone in votazione, con procedimento elettronico, il testo unificato in IV Commissione della proposta di legge Damascelli, Gatta, Marmo N., Caroppo A., Turco, Franzoso "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e del DDL n. 202 del 25/09/2017 avente pari titolo, nel suo complesso.

Esito:

Presenti	34
Votanti	34
Voti Favorevoli	34
Voti Contrari	0
Astenuti	0

il Consiglio regionale approva (scheda n. 53).

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, l'ass.re Di Gioia chiede l'urgenza, approvata per alzata di mano, a maggioranza dei presenti.

La seduta è tolta alle ore 13.45.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Non sono pervenute richieste di congedo.

Risultano assenti i consiglieri Caroppo e Lacarra.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Il Governo nazionale in data 16 marzo 2018 ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali:

- n. 1 del 25/01/2018, recante "Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco";

- n. 2 del 25/01/2018, recante "Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto";

in data 21 marzo 2018 il Governo ha deliberato la non impugnativa per le seguenti leggi regionali:

- n. 3 del 07/02/2018, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale";

- n. 4 del 07/02/2018, recante "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)";

- n. 5 del 07/02/2018, recante "Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - A.Re.S.S.)".

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Proposta di legge a firma del consigliere Pellegrino "Modifica dell'articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)'";

Deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25/01/2018 "Piano degli indicatori di bilancio. Art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Adozione" tramessa dal Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria.

Commissione II

Proposta di legge a firma dei consiglieri Laricchia, Bozzetti, Galante "Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione".

Commissione III

Proposta di legge a firma dei consiglieri Campo, Lacarra "Proposta di modifica dell'art. 29 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)".

Commissione V

Richiesta parere proposta di deliberazione, predisposta dall'Assessore ai Trasporti, di concerto con l'Assessore al Bilancio "Legge regionale 35/2015 – Esercizio 2018 – Modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti".

Commissioni IV e V (congiunte)

Proposta di legge a firma del consigliere Colonna "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare".

Commissioni I, IV e VI

(per conoscenza, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 28/2001)

Deliberazione della Giunta regionale n. 356 del 13/03/2018 "Programma di sviluppo rurale della Puglia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni della Commissione europea nel 2017 ed approvazione del Programma".

Interrogazioni e mozioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Laricchia, Bozzetti (*con richiesta di risposta scritta*): "Ritardi nella erogazione dei contributi a favore delle imprese beneficiarie del titolo II, capo III";

- Trevisi, Di Bari, Bozzetti (*con richiesta di risposta scritta*): "Chiarimenti in merito all'affidamento incarico di dirigente del Servizio Controllo e verifica politiche comunitarie";

- Galante (*ord.)*: "Acquisizione laboratori da parte della Lifebrain e licenziamento personale";

- Barone (*con richiesta di risposta scritta*): "Impianto eolico off-shore denominato LESINA, da realizzare nell'ambito marino prospiciente il litorale dei comuni di Chieuti, Serracapriola e Lesina";

- Conca, Galante (*ord.*): "Trasporto in ambulanza dei pazienti bariatrici";

- Bozzetti, Trevisi (*con richiesta di risposta scritta*): "Chiarimenti in merito al Piano industriale 2018-2022 di ENAV S.p.A. e alla salvaguardia dei livelli occupazionali del centro di controllo di Brindisi";

e le seguenti

mozioni:

- Barone: "Adozione di sistemi di allevamento ecosostenibili nel settore della mitilicoltura";

- Bozzetti, Laricchia: "Impegno della Regione ad avviare presso la task force regionale una interlocuzione tra l'Assessorato alla Formazione e Lavoro, l'Assessorato allo Sviluppo Economico e le OO.SS. e a farsi portavoce presso il Governo nazionale dell'istituzione di una cabina di regia presso il MiSE";

- Bozzetti, Laricchia: "Impegno della Regione ad attivare una interlocuzione con il MIUR e a farsi portavoce, nella Conferenza Stato-Regioni, di una proposta di istituzione a Brindisi di un Polo Universitario della Nautica;

- Bozzetti, Galante, Conca, Laricchia: "Transito dei medici convenzionati del 118 nella dirigenza medica";

- Bozzetti: "Istituzione del Registro, attività formativa, attivazione di protocolli aziendali e predisposizione in tutti gli ospedali almeno di II livello, di un ambiente apposito a tutela dei pazienti affetti da Fibromialgia (FM), Encefalomielite mialgica benigna (ME/CFS) e Sensibilità chimica multipla (MCS)";

- Bozzetti, Di Bari: "Impegno della Regione ad istituire, presso l'Assessorato all'Industria turistica e culturale, Gestione e Valorizzazione dei beni culturali e di intesa con l'Assessorato alla Formazione e Lavoro, un

tavolo tecnico di concertazione per la definizione di linee guida e redazione di un codice etico tra la Regione e le Istituzioni no profit impegnate nel settore della cultura e beneficiarie di fondi pubblici";

- Trevisi, Conca, Casili: "Impegno della Giunta regionale a introdurre il riconoscimento "Bandiera Lilla" nella Regione Puglia";

- Galante, Conca, Di Bari, Laricchia, Casili, Bozzetti, Barone: "Legge 22/05/1978, n. 194 e garanzia di una sua integrale applicazione";

- Conca, Galante: "Riduzione delle misure di contenzione nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) della Regione Puglia";

- Conca, Galante: "Budget della salute";

- Galante, Trevisi, Casili: "Istituzione di un Osservatorio in real time della mortalità e dei ricoveri nella Città di Taranto";

- Galante: "Modifica Regolamento RSA e consequenziale aggiornamento tariffario";

- Conca, Galante, Barone, Bozzetti: "Prevenzione vaccinale";

- Galante: "Impegno della Regione a proporre e istituire con l'Assessorato alla Formazione e Lavoro e gli Assessorati allo Sviluppo Economico e all'Industria Turistica e Culturale un Tavolo Interministeriale con Arsenale della Marina Militare, Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MISE, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, MIUR, Sindacati e Comune di Taranto";

- Gatta: "Restituzione 'Prestito d'Onore'";

- Borraccino: "Assistenza affettiva e sessuale per persone con disabilità o patologie invalidanti";

- Damascelli: "Piano industriale ENAV 2018-2022. Fortemente penalizzati i siti pugliesi";

- Franzoso: "Ospedale M. Giannuzzi di Manduria";

- Pendinelli: "Sollecitazione al Governo italiano per maggiori interventi per la garanzia dei livelli salariali in agricoltura nelle zone colpite da Xylella".

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art . 31 ter ; regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9 - art. 3) – votazione a scrutinio segreto – richiesti per l'elezione i voti dei due terzi dei componenti l'Assemblea - *(rel. cons. Romano)*;

2) DDL n. 292 del 21/12/2017 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, di debiti fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Sessantottesimo provvedimento 2017" (Testo unificato in Commissione con assorbimento e decadenza dei ddl dal 295/2017 al 297/2017, 300/2017, 1/2018, 2/2018 e dal 5/2018 al 12/2018, aventi pari finalità) *(rel. cons. Amati)*;

3) Proposta di legge Santorsola, Bozzetti, Romano, Abaterusso, Blasi, Di Bari, Franzoso, Morgante, Pellegrino P., Pentassuglia, Ventola "Norme sulla partecipazione della regione Puglia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" *(rel. cons. Santorsola)*;

4) DDL n. 4 del 20/02/2018 "L.r. 16 aprile 2015, n. 24 'Codice del commercio': modifica" *(rel. cons. Pentassuglia)*;

5) DDL n. 299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche" *(rel. cons. Pentassuglia)*;

6) Esame testo unificato in Commissione del ddl n. 143 dell'11/07/2017 recante "Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 – Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e del ddl n. 291 del 21/12/2017 "Schema di Legge regionale di Modifica alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 - Regolazione dell'uso dell'ener-

gia da fonti rinnovabili'" *(rel. cons. Vizzino)*;

7) Proposta di legge Colonna "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli" *(rel. cons. Pentassuglia)*;

8) Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 31/01/2018 "Piano degli indicatori di bilancio. Art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Adozione" *(rel. cons. Amati)*;

9) Consulta regionale femminile - Elezione della rappresentante effettiva del Gruppo consiliare 'Emiliano Sindaco di Puglia', in sostituzione della dott.ssa Luigia Martino, dimissionaria;

10) Consulta regionale femminile - Elezione della rappresentante effettiva della CISL Puglia, in sostituzione della sig.ra Daniela Fumarola, dimessasi dalla carica (artt. 4, comma 1, lettera b) e 6 della l.r. 70/1980);

11) Consulta regionale femminile - Elezione di una rappresentante supplente della CISL Puglia (artt. 4, comma 1, lettera b) e 6 della l.r. 70/1980);

12) Proposta di legge Bozzetti, Laricchia, Galante, Barone, Di Gioia, Casili, Trevisi "Istituzione commissione di studio e inchiesta sulle Fondazioni culturali pugliesi e sulla Fondazione lirico-sinfonica Teatro Petruzzelli e teatri di Bari" *(rel. cons. Santorsola)*;

13) Proposta di legge Borraccino "Norme in materia di concreta attuazione in Puglia della legge n. 194/78" *(rel. cons. Romano)*;

14) Proposta di legge Amati, Mazzarano, Zinni, Zullo, Cera "Integrazioni all'art. 1 dello Statuto della Regione Puglia" – prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Cost.- *(rel. cons. Congedo)*;

15) Proposta di legge Caroppo A., Marmo N., Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea, Cera "Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello Statuto delle Regione Puglia" – prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Cost. *(rel. cons. Congedo)*;

16) Proposta di legge Barone, Bozzetti, Di Bari, Laricchia "Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)" – prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Cost.- *(rel. cons. Congedo)*.

Comunicazioni di consiglieri

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per una comunicazione il consigliere Liviano D'Arcangelo. Ne ha facoltà.

LIVIANO D'ARCANGELO. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire solo per informare la Signoria vostra che, in data 4 agosto 2016, ho presentato un'interrogazione riguardante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per i dirigenti amministrativi dell'ASL.

In data 6 novembre 2017, ho presentato un'ulteriore interrogazione per un impianto di fogne in un quartiere periferico di Taranto, poi ripresentata il 6 febbraio 2018. In data 25 gennaio 2018, ho presentato un'interrogazione circa il protocollo d'intesa con l'Associazione europea delle Vie Francigene.

A queste interrogazioni, a tutt'oggi, non ho ricevuto alcuna risposta.

In data 2 agosto 2016, inoltre, ho presentato una mozione per inserire Taranto all'interno del percorso delle Vie Francigene. Tale mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio in data 25 ottobre 2016, ma, nonostante questo, nell'ambito del protocollo d'intesa firmato tra la Regione e l'Associazione europea delle Vie Francigene, Taranto non è stata inserita nel percorso.

Per avere chiarimenti ho scritto due lettere (via PEC) all'assessore Capone, il 9 marzo 2017 e il 25 gennaio 2018, ma non ho mai ricevuto risposta.

In data 7 marzo ho simbolicamente diffidato la Signoria vostra, che invece ringrazio per la permanente disponibilità, perché mi aiutasse a ricevere quanto dovuto, cioè le risposte, ma non ho ricevuto alcuna risposta.

Il 13 marzo ho rivolto una richiesta forma-

le di accesso agli atti all'AGER per avere notizie circa l'ampliamento del terzo lotto della discarica La Torre-Caprarica e per la discarica Vergine, ma a tutt'oggi non ho ricevuto alcuna risposta.

In verità, non mi sento garantito e tutelato nel mio ruolo di consigliere regionale e per questa ragione abbandono l'Aula. Grazie.

PRESIDENTE. Per parte mia posso semplicemente aggiungere che il consigliere Liviano D'Arcangelo ha perfettamente ragione. La sua protesta è legittima.

Mi sono adoperato più volte, scrivendo agli assessori competenti in merito alle interrogazioni del consigliere Liviano, per sollecitarli a rispondere. Purtroppo, succede in questa legislatura che i richiami molte volte non hanno alcun seguito, e questo è un problema politico.

Per parte mia, non posso fare altro che continuare a sollecitare, come farò prossimamente su altre questioni, gli assessori a rispondere in maniera tempestiva alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

Più di questo, collega Liviano, non posso fare. La ringrazio per aver sollevato il problema, nella speranza che anche la sua protesta possa avere un esito positivo.

FRANZOSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZOSO. Grazie, Presidente. Agganciandomi all'intervento del collega Liviano, vorrei farle presente che già un'altra volta le ho evidenziato il problema della mancata risposta non tanto da parte degli assessori, quanto da parte dei dirigenti.

Io stessa ho avanzato una richiesta di accesso agli atti al responsabile del Dipartimento ambiente. Sono passati oltre due mesi e gli atti richiesti non mi sono stati ancora consegnati. Pertanto, torno a sollecitarla. La volta scorsa l'ho fatto in maniera informale, questa volta lo faccio in maniera formale, sperando di poter ottenere quanto richiesto.

PRESIDENTE. Riguardo a questa sua sollecitazione sono intervenuto chiedendo alla dirigente e all'assessore competente di dare una risposta in tempi decenti. Torneremo a sollecitare gli assessori e i dirigenti competenti per dare seguito alla giusta attività di sindacato da parte dei consiglieri regionali.

L'assessore Capone è stata chiamata in causa dal consigliere Liviano per la risposta a un'interrogazione.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale.* Grazie, Presidente. Il consigliere Liviano ha riferito di più interrogazioni rivolte a diversi assessori. Per quanto riguarda quella che ha rivolto a me, voglio dire solo che ho ricevuto da pochi giorni la risposta del Comitato scientifico dell'Associazione europea delle Vie Francigene, al quale sia io che il dirigente, nei diversi ruoli, avevamo chiesto le informazioni richieste dal consigliere Liviano, che riguardano il tracciato della Via Francigena.

Un tracciato che non si inventa, ovviamente, ma deriva da una valutazione scientifica.

Sarà mia cura rispondere all'interrogazione del consigliere Liviano avendo ora ricevuto la risposta dell'Associazione europea delle Vie Francigene, e lo farò oggi stesso, poiché la risposta è arrivata in maniera ufficiale.

PRESIDENTE. Mi consenta, assessore Capone, a questo punto, di dirle che sarebbe stato opportuno che questo percorso fosse portato a conoscenza di chi ha presentato l'interrogazione, che in tal modo avrebbe avuto maggiore contezza della difficoltà.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale.* Mi spiace che il consigliere Liviano non ci sia, però le potrà confermare che io l'ho informato verbalmente più volte del percorso che stavamo seguendo, chiarendo

che non potevo rispondere – l'assessore non ha competenza scientifica sulla Via Francigena – ma dovevo attendere la risposta.

PRESIDENTE. Va bene.

Elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art . 31 ter; regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9 - art. 3) – votazione a scrutinio segreto – richiesti per l'elezione i voti dei due terzi dei componenti l'Assemblea

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art . 31 ter; regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9 - art. 3) – votazione a scrutinio segreto – richiesti per l'elezione i voti dei due terzi dei componenti l'Assemblea».

Ha facoltà di parlare il relatore.

ROMANO Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", all'articolo 31-*ter* ha istituito presso il Consiglio regionale l'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità.

Funzioni e compiti attribuiti al Garante regionale sono individuati nell'articolo 31-*ter* della legge regionale n. 19/2006 e dal Regolamento regionale n. 9/2017.

L'articolo 31-*ter*, comma 6, della citata legge e l'articolo 3 del citato Regolamento stabiliscono, altresì, le modalità di nomina del Garante, prevedendo che lo stesso sia eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale in seduta plenaria, con il voto dei due terzi dei consiglieri componenti l'Assemblea, nell'ambito di una rosa di tre nominativi predisposta e approvata dalla Commissione consiliare competente, sentiti il Presidente della Giunta regionale e l'assessore al *welfare*.

Ai fini della designazione della rosa dei tre nominativi, l'articolo 3, comma 3, del Regolamento prevede che la Commissione tenga conto dei princìpi di pari opportunità e di uguaglianza tra i generi, nonché delle incompatibilità enunciate al comma 7 dell'articolo 31-ter della legge regionale n. 19/2006.

Sempre ai fini della designazione della rosa dei tre nominativi, il medesimo articolo 3, al comma 3, individua i requisiti di ammissibilità delle singole candidature.

Ciò premesso, dovendosi provvedere, ai sensi e per gli effetti delle norme citate, alla nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità attingendo al seguente elenco dei candidati ammessi in esito al pubblico avviso del 31 luglio 2017: Di Cesare Giuseppina, Donno Claudia, Lepore Giuseppe, Pignatale Davide, Pascazio Alessandro e Tulipani Giuseppe.

La Commissione, sentiti il Presidente della Giunta regionale e l'assessore al *welfare*, nella seduta del 15 febbraio 2018 ha proceduto a individuare la terna dei nominativi. Ampia convergenza si è raggiunta sul candidato Giuseppe Tulipani. Per l'individuazione degli altri due nominativi si è proceduto a due sorteggi. Per garantire la pari opportunità e l'uguaglianza tra i generi, è stato effettuato un primo sorteggio tra Di Cesare Giuseppina e Donno Claudia. Il secondo sorteggio è stato effettuato tra Lepore Giuseppe, Pignatale Davide e Pascazio Alessandro.

Quindi, la Commissione, all'unanimità dei voti dei commissari presenti, ha approvato la seguente terna di nominativi da inviare al Presidente del Consiglio regionale per la successiva nomina del Garante: Di Cesare Giuseppina, Pignatale Davide e Tulipani Giuseppe.

I suddetti nominativi si sottopongono, pertanto, al Presidente del Consiglio regionale per la successiva elezione del Garante dei diritti delle persone con disabilità da parte dell'Assemblea regionale. Grazie.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, per l'elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Invito i commessi a distribuire le schede e il segretario ad effettuare l'appello

LONGO, *segretario f.f., fa la chiama.*

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione.

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	45
Schede bianche	7

Hanno ottenuto voti:

Tulipani Giuseppe	37
Di Cesare Giuseppina	1

Comunico che Giuseppe Tulipani è eletto Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Auguri al dottor Tulipani.

DDL n. 292 del 21/12/2017 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, di debiti fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Sessantottesimo provvedimento 2017" (Testo unificato in Commissione con assorbimento e decadenza dei ddl dal 295/2017 al 297/2017, 300/2017, 1/2018, 2/2018 e dal 5/2018 al 12/2018, aventi pari finalità)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «DDL n. 292 del 21/12/2017 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, di debiti fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Sessantottesimo provvedimento 2017" (Testo unificato in Commissione con assorbimento e decadenza dei ddl dal 295/2017 al 297/2017, 300/2017, 1/2018, 2/2018 e dal 5/2018 al 12/2018, aventi pari finalità)».

Poiché, secondo la scheda tecnica, questo riconoscimento di debiti fuori bilancio comporta una variazione di bilancio, informo che occorrono 26 voti.

Chiedo ai consiglieri che devono presentare emendamenti al punto n. 3) di farlo rapidamente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la relazione è uguale a quella relativa al riconoscimento di tutti i debiti fuori bilancio. Se qualcuno di voi dovesse pensare che io stia esercitando una finzione leggendola, gli comunico che, in realtà, sto soltanto provando a recuperare i numeri adeguati per poter conseguire l'approvazione del provvedimento.

Vi dico, sinceramente, che interromperò la relazione nel momento in cui mi comunicheranno che esiste questa opportunità.

Colleghi, vi chiedo l'autorizzazione a dare per letta la relazione.

(La relazione che segue viene data per letta)

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e ad approvare il disegno di legge "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

Il decreto legislativo 118/2011, integrato e modificato dal dlgs. 126/2014, con l'articolo 73 ha introdotto una specifica disciplina in

materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa, in particolare:

1. il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a. sentenze esecutive;

b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e. acquisizione dì beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In questo disegno di legge rientrano i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) del summenzionato articolo 73.

La I Commissione ha esaminato l'istruttoria preliminare svolta dai Servizi competenti e, preso atto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge, ha deciso di approvare a maggioranza un maxi emendamento che recepisce in un unico articolo le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 292/2017, e dal n. 295/2017 al n. 297/2017 e n. 300/2017, n. 1/2018, n. 2/2018, e dal n. 5/2018 al n. 12/2018 aventi pari finalità.

L'approvazione dell'emendamento ha comportato l'assorbimento e, quindi, la decadenza dei suindicati disegni di legge.

I referti tecnici e le analisi tecniche normative (ATN) depositati nella I Commissione sono stati integralmente allegati a corredo del disegno di legge n. 292/2017.

Esaurita la discussione ed il confronto e, dopo aver esaminato il disegno di legge così come emendato, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei voti dei Commissari presenti e, pertanto, si sottopone il DDL all'esame ed all'approvazione di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Il Presidente Amati è stato costretto a dare la relazione per letta, ma voglio dire ai consiglieri che, per rispetto, non è possibile comportarsi in questo modo.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1,

lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o):

a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 101.640,53, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 1875/2008, GA, TAR Bari, C.M. ed altri c/R.P., Pierluigi Balducci, euro 8.644,78; 2289/2008, GA, Tribunale Lucera, Sezione Lavoro, D.L. c/R.P., Michele Castriotta, euro 6.585,22; 3045/2007, B e BG, Tribunale Bari, Sezione Lavoro, B.R. c/R.P., Nicola Colella, euro 2.067,54; 3046/2007, B e BG, Tribunale Bari, Sezione Lavoro, C.N. c/R.P., Nicola Colella, euro 2.067,54; 3047/2007, B e BG, Tribunale Bari, Sezione Lavoro, N.G. c/R.P., Nicola Colella euro 2.067,54; 3283/2004, TO, C.d.A. Bari, A.M. ed altri 3 c/R.P., Fabio D'Ambrosio Lettieri, euro 8.171,35; dal 1915 al 1927/1999, CA, C.d.A. Bari, Sezione Lavoro, S.V. ed altri 12 c/R.P., Antonio De Feo, euro 68.625,07; 3860/2005, DL, C.d.A. Lecce, Sezione Lavoro, Z.C. c/R.P., Antonio De Feo, euro 1.495,46; 4865/1999, CA, TAR Lazio, C.S. c/R.P., Sandro De Marco, euro 1.916,03. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previa variazione del bilancio per l'importo di euro 101.640,53 in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura", e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di euro 101.640,53, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso;

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 7.468,82, derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari, I Sezione Civile, numero 2344/2017. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede, per un importo complessivo di euro 7.468,82, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali" del bilancio regionale;

c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 9.204,48, derivante dalla sentenza esecutiva emessa dalla Corte di Appello di Bari n. 48/2016. Al finanziamento della spesa di euro 9.204,48, di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.10.05.04., C.R.A. 66.03, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali";

d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 2.838,68, derivante dalla sentenza del TAR Puglia, Bari, numero 776/2017. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione dell'importo di euro 2.838,68 alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.03.02.99, capitolo 1318, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 1, titolo 1, piano dei

conti U.1.10.01.01, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" per l'importo di euro 2.838,68, e variazione in aumento della missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.03.02.99, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090", per l'importo di euro 2.838,68;

e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 150 mila oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo e di euro 12.300,00 per spese procedimentali oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CNPA come per legge, derivante dalla Sentenza numero 4659 dell'11 ottobre 2017 del Tribunale di Bari, I Sezione Civile. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue: per la sorte capitale pari a euro 150 mila oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 e contestuale variazione in aumento della missione 16, programma 01, titolo 01, capitolo 114055 "Trasferimenti ad operatore in attuazione della sentenza 4659 dell'11 ottobre 2017" per pari importo ed imputazione della medesima sorte capitale alla missione 16, programma 01, titolo 01, capitolo 114055; per le spese legali e procedimentali pari a euro 12.300,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CNPA come per legge, alla missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 114.780,69, derivante dalla Sentenza n. 2195/2017, emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 98.730,37, e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge" per euro 16.050,32 per spese legali, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;

g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 3.178,24, derivante dalla sentenza esecutiva n.3297/2017 emessa dal Tribunale di Lecce. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente;

h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 15 mila, derivante dalla Conciliazione numero cronologico 2845 del 22 gennaio 2018, Verbale Conciliazione n. 27/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" che presenta la dovuta disponibilità;

i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 12.109,89, derivante da tre verbali di conciliazione innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari n. 55859, n. 55854 e n.55843 del 2017 determinati da tre contenziosi di operai forestali assunti dalla Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lette-

ra i) si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 7.500,00 della missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", e contestuale variazione in aumento di euro 7.500,00 della missione 09, programma 05, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19"; le somme dovute a titolo di spese procedimentali di euro 4.609,89 saranno finanziate con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 1.057,13, derivante dalla Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1241/2015 determinata da un contenzioso di un operaio forestale assunto dalla Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 207,26 della missione 20, programma 03, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", e contestuale variazione in aumento di euro 207,26 della missione 09, programma 05, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000,articolo 19"; le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria pari a euro 44,44 saranno finanziate con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; le somme dovute a titolo di spese procedimentali di euro 805,43 saranno finanziate con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 492,29, derivante dal decreto di liquidazione del Tribunale di Bari n. 46209/2017, determinata dal contenzioso di un operaio forestale assunto dalla Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), pari ad euro 492,29, a titolo di spese procedimentali, si provvederà con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";

l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.094,95, derivante dalla sentenza esecutiva n. 4996/2017 emessa dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera l) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente;

m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.939,91, derivante dalla sentenza esecutiva n. 5374 emessa dal Tribunale di Bari in data 28 novembre 2017. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera m) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente;

n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, di euro 1.131,37, derivante dal decreto del 1° luglio 2016 del Tribunale di Brindisi, Sezione Esecuzioni Immobiliari, R.G.E. Imm. n. 363/2014. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n), con riferimento agli oneri per spese CTU, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, del capitolo 1317 "Oneri

per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali";

o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, di euro 3.500,00, relativo alla sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 3140/2017 in relazione alla compensazione delle spese relative alla consulenza tecnica di parte espletata dalla dott.ssa Elena Ludovico. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	45
Hanno votato «sì»	27
Hanno votato «no»	18

Il disegno di legge è approvato.

Proposta di legge Santorsola, Bozzetti, Romano, Abaterusso, Blasi, Di Bari, Franzoso, Morgante, Pellegrino P., Pentassuglia, Ventola "Norme sulla partecipazione della regione Puglia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «Proposta di legge Santorsola, Bozzetti, Romano, Abaterusso, Blasi, Di Bari, Franzoso, Morgante, Pellegrino P., Pentassuglia, Ventola "Norme sulla partecipazione della regione Puglia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"».

Ha facoltà di parlare il relatore.

SANTORSOLA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, innanzitutto vorrei ringraziare la Presidenza e lo *staff* tecnico del Consiglio per essere riusciti a superare tutte le difficoltà tecniche e a dotarmi di una voce adeguata.

La proposta di legge in esame, sottoscritta

da tutti i componenti della VI Commissione, scaturisce dalla necessità di adeguare il quadro normativo regionale alle modifiche intervenute sul piano nazionale per effetto dell'approvazione della legge n. 234/2012 a titolo "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", legge che ha provveduto ad adeguare l'ordinamento agli obblighi derivanti dal Trattato di Lisbona del 2010, ridefinendo in parte i meccanismi di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, nonché delle Regioni, e introducendo novità importanti con riferimento al ruolo delle Regioni e delle Assemblee legislative in particolare.

La presente proposta, composta da diciotto articoli, prevede la completa riformulazione delle disposizioni regionali in materia di partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in ossequio al nuovo quadro normativo nazionale.

Essa abroga la precedente legge regionale n. 24 del 28 settembre 2011 ed è suddivisa in cinque capi, come di seguito riportato:

Capo I "Disposizioni generali" (quattro articoli);

Capo II "Partecipazione della Regione alla formazione e all'orientamento delle politiche dell'Unione europea" (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10);

Capo III "Adempimento da parte della Regione Puglia degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (articoli 11, 12 e 13);

Capo IV "Contenzioso" (articolo 14);

Capo V "Disposizioni finali" (articoli 15, 16, 17 e 18).

L'articolo 6 della proposta prevede che le osservazioni in merito agli atti di programmazione europea possano essere formulate sia su iniziativa delle Commissioni consiliari competenti in materia di politiche economiche, previo parere della Commissione consiliare competente, sia dalla Giunta. Si introduce, inoltre, un termine di quindici giorni per la trasmissione dei suddetti pareri, trascorso infruttuosamente il quale essi si intendono comunque acquisiti.

Si dispone, inoltre, la reciproca collaborazione tra le strutture della Giunta e quella del Consiglio, con il supporto della struttura regionale con sede a Bruxelles, al fine di garantire l'adozione di una posizione unitaria da parte della Regione sugli atti della Commissione e del Parlamento dell'Unione europea.

L'articolo 14 dispone che nelle materie di competenza legislativa della Regione il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea eventualmente ritenuti illegittimi e pone in capo anche al Consiglio regionale la possibilità di richiedere al Governo l'impugnazione di un atto legislativo dell'Unione europea tramite la propria Giunta.

La proposta legislativa non comporta implicazioni finanziarie a carico del bilancio regionale.

Al termine del confronto e dell'esame la stessa Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole al provvedimento che si sottopone all'approvazione di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

CAPO I
Disposizioni generali

art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme per la par-

tecipazione della Regione Puglia alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (UE) e disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità dell'articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione della Repubblica italiana, dell'articolo 9 dello Statuto regionale, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2
Cooperazione interistituzionale

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,

Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 3

Rapporti Giunta - Consiglio regionale

1. Il Consiglio e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee al fine di assicurare un'efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo.

2. La Giunta informa il Consiglio regionale, con particolare riferimento:

a) alla richiesta di raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

b) alle convocazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai fini della richiesta al Governo della apposizione della riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

c) alle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del CIAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, e dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 234/2012;

d) alle proposte e le materie di competenza delle Regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;

e) ai risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

f) alle direttive europee di competenza regionale, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012;

g) ai provvedimenti adottati per recepire le direttive europee di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012;

h) alle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia imputabili all'inadempimento della Regione.

3. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa al Consiglio regionale, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Conca,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35

Hanno votato «sì» 35

L'articolo è approvato.

art. 4
Strutture regionali per i rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea

1. Le strutture regionali competenti per i rapporti con le istituzioni europee assicurano l'assistenza documentale e informativa ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale presso le istituzioni europee.

2. Tali strutture operano quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto della Giunta e del Consiglio regionale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Congedo, Damascelli, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario, Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 37
Consiglieri votanti 37
Hanno votato «sì» 37

L'articolo è approvato.

CAPO II
Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e all'orientamento delle politiche dell'Unione europea

art. 5
Sessione europea

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce in Sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, del Programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE e di eventuali altri strumenti di programmazione politica delle istituzioni europee nonché della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 234 del 2012, e individua le aree e le iniziative di interesse prioritario ai fini della partecipazione di cui all'articolo 6.

2. Ai fini dello svolgimento della Sessione europea la Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il termine previsto al comma 1:

a) la Relazione programmatica sulla partecipazione della Regione Puglia all'Unione europea per l'anno in corso;

b) la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo predisposta ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

3. A conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione della normativa europea.

4. La Commissione consiliare per le politiche europee e le Commissioni competenti nelle materie oggetto di valutazione effettuano le più ampie consultazioni delle categorie economico-sociali della Regione in merito agli

atti di programmazione europei e tengono conto degli esiti di tali consultazioni.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

art. 6
Procedure di partecipazione della Regione

1. Le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea e gli atti preordinati all'adozione degli stessi sono presentate:

a) dalla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee con apposita risoluzione, previo parere delle Commissioni competenti per materia e della Giunta regionale;

b) dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare per le politiche europee e delle Commissioni competenti per materia.

2. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dal ricevimento degli atti, i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si intendono acquisiti.

3. In caso di urgenza, in deroga al comma 1, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione alla Commissione consiliare permanente per le politiche europee.

4. Le osservazioni della Regione sono trasmesse entro 30 giorni dalla data di ricevimento al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della L. 234/2012.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,

Nunziante,
Pendinelli, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 7
Verifica del rispetto
del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti legislativi dell'Unione europea, nelle materie di competenza regionale, in conformità all'articolo 6, paragrafo primo, del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

2. La Commissione consiliare permanente competente per le politiche europee, acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per materia per le finalità di cui al comma 1, procede alle valutazioni relative alla verifica della sussidiarietà secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale; gli esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, al Comitato delle Regioni ed alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234/2012.

3. La Giunta regionale può segnalare al Consiglio regionale questioni relative al controllo di sussidiarietà.

4. Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 8
Dialogo politico

1. Il Consiglio e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, ai

sensi dell'art. 9 della L. n. 234/2012, inviano alle Camere ogni documento utile alla definizione delle politiche europee con le modalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle province e dai comuni e sono trasmessi alle Camere, al Governo, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome ed alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 9
Riserva di esame

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012, può chiedere l'apposizione della riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione europea da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Consiglio regionale, con risoluzione della Commissione competente in materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere l'apposizione della riserva di cui al comma 1 del presente articolo.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34

Hanno votato «sì» 34

L'articolo è approvato.

art. 10
Rappresentanti regionali
presso il Comitato delle Regioni

1. I membri titolari e quelli supplenti della Regione Puglia presso il Comitato delle Regioni sono indicati dal Presidente della Giunta e, per la rappresentanza delle Assemblee legislative regionali, dal Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 234/2012.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 37
Consiglieri votanti 37
Hanno votato «sì» 37

L'articolo è approvato.

CAPO III
Adempimento da parte della Regione Puglia degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

art. 11
Legge europea regionale

1. La Regione Puglia, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione alle direttive ed agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Al fine di garantire l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea o da sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ovvero al fine di prevenire procedure di infrazione a carico dell'Italia ma imputabili alla Regione e/o porvi termine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge recante nel titolo "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento ed i numeri identificativi delle direttive recepite.

3. La legge europea regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive europee e dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei;

b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'Unione europea di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi dell'Unione

europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento, dettando i relativi princìpi e criteri direttivi;

e) reca ogni disposizione necessaria alla attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

4. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea deve in ogni modo avvenire tramite legge europea regionale nel caso in cui esso comporti:

a) nuove spese o minori entrate;

b) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

c) interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge.

5. Alla legge europea regionale è allegato l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse ovvero perché lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

art. 12
Attuazione in via regolamentare

1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale), comma 1, dello Statuto regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare, prevedono, altresì, l'individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali, i criteri e i limiti ai quali deve conformarsi l'esercizio del potere regolamentare e abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 13
Misure urgenti

1. Qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge regionale europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale deve essere approvata oppure, nelle ipotesi di cui all'articolo 12, vi provvede mediante approvazione di apposito regolamento.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Bozzetti,
Casili, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

CAPO IV
Contenzioso

art. 14
Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE

1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, ai

sensi del secondo comma dell'articolo 5 della l. 131/2003 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione degli atti normativi comunitari).

2. Il Consiglio regionale, con risoluzione della Commissione competente in materia di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto legislativo dell'Unione europea.

3. È fatta salva la prerogativa del Consiglio regionale di sollecitare il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui è parte.

4. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

CAPO V
Disposizioni finali

art. 15
Modalità organizzative

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabiliscono d'intesa le modalità di informazione reciproca, nonché le procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa la delegazione regionale con sede a Bruxelles.

2. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazioni coordinate, costituiscono un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio e individuano referenti tecnici per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale e per il Consiglio regionale.

3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati, e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 16
Modifiche al regolamento interno del Consiglio

1. Il Consiglio regionale ridefinisce il proprio regolamento interno specificando, in particolare:

a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente, nonché l'istruttoria relativa a tale attività;

b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;

c) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;

e) i compiti e le funzioni della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

art. 17
Clausola valutativa

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di politiche europee, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino, Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'articolo è approvato.

art. 18
Abrogazioni

1. La legge regionale 28 settembre 2011, n. 24 "Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" è abrogata.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Giannini,
Laricchia, Leo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Loizzo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento

elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

La proposta di legge è approvata.

DDL n. 4 del 20/02/2018 "L.r. 16 aprile 2015, n. 24 'Codice del commercio': modifica"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «DDL n. 4 del 20/02/2018 "L.r. 16 aprile 2015, n. 24 'Codice del commercio': modifica"».

Invito i colleghi a consegnare eventuali emendamenti al punto n. 5).

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" risponde all'obiettivo di rendere organico il *corpus* delle varie normative regionali, elaborate in tempi diversi e di disciplinare alcuni settori ancora dipendenti dalla normativa nazionale.

La l.r. 24/2015 ha inteso anche adeguare le diverse normative regionali al nuovo quadro legislativo nazionale, rispondendo anche all'esigenza di integrazione fra le diverse regolamentazioni per andare verso una semplificazione del quadro e degli adempimenti per gli operatori e le amministrazioni con una maggiore efficacia delle politiche pubbliche.

Il periodo di prima applicazione della legge è coinciso con l'approvazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, nota come "Riforma Madia" intervenuta in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dettando nuove disposizioni di semplificazione amministrativa. La riforma è stata accompagnata da diversi decreti attuativi e da accordi approvati in sede di Conferenza Unificata per l'utilizzazione di una modulistica univoca. In particolare sono intervenuti:

a) d.l.vo 30 giugno 2016, n. 126 "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

b) il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

a) Accordi 4 maggio 2017 e 6 luglio 2017 sottoscritti in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali che individuano la modulistica unificata e standar-

dizzata riferita alle attività commerciali e assimilate.

Sono intervenute, inoltre, novità sostanziali in materia di carburanti con l'approvazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 concernente "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" che, tra l'altro, definisce gli obblighi per i nuovi impianti di distribuzione carburanti per la dotazione di prodotti ecocompatibili.

È stato inoltre approvato il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017 n. 96 che, all'articolo 64-*bis*, ha fissato misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica. La legge statale prevede una intesa della Conferenza Unificata, da recepirsi con decreto del MISE che ancora non risulta approvato. Non possono essere, quindi, individuate ora le norme che saranno oggetto di modifica. In sede di coordinamento interregionale tutte le Regioni hanno condiviso un indirizzo unitario in base al quale fino all'approvazione del decreto del MISE continua ad applicarsi la normativa regionale vigente.

Si evidenzia, infine, che la legge 27/12/2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", all'art. 1, commi 1180 e 1181, detta norme concernenti le procedure per l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche e rinvia a una Intesa da approvarsi in sede di Conferenza unificata, per l'integrazione dei criteri previsti dalla vigente Intesa 5 luglio 2012, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Il Codice, in assenza, al momento dei criteri che saranno oggetto della nuova Intesa, si limita a demandare ad un regolamento attuativo l'adeguamento delle disposizioni regionali a quanto sarà stabilito dall'Intesa.

Da ultimo, va anche considerata la sentenza n. 239 dell'11/11/2016 con la quale la Corte Costituzionale, decidendo sul ricorso n. 70/2015 promosso dal Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della l.r. 24/2015 "Codice del Commercio".

In estrema sintesi la Corte è intervenuta sul comma 4 dell'articolo 9 e sul comma 7, lettere a) e c), dell'articolo 13, che consentivano ai Comuni di disporre in materia di orari degli esercizi commerciali per conciliare gli orari dei negozi con i tempi della città. La lettera a), inoltre, dava ai Comuni la possibilità di vietare la vendita di alcune merceologie in particolari situazioni. La sentenza chiarisce che le questioni attengono alla tutela della concorrenza, competenza in capo allo Stato e che non sono ammissibili restrizioni alla libera concorrenza.

Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 3 e 4 dell'articolo 17 che prevedono il regime dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture.

In particolare la Corte ha osservato: "Le disposizioni regionali censurate introducono la necessità di un 'autorizzazione comunale finalizzata fra l'altro a consentire l'esercizio del commercio, in ordine alla quale rimette ai Comuni l'individuazione di procedure e presupposti specifici. La previsione di un tale provvedimento autorizzatorio, a maggior ragione se di contenuto indefinito e rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione, contraddice esplicitamente i princìpi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 – secondo cui la SCIA è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione o licenza anche per l'esercizio di un'attività commerciale – e dagli artt. 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011, che hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli *ex ante*, con la sola esclusione degli atti

amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità. Poiché le citate disposizioni statali in materia di semplificazione, in quanto riferite ad attività economiche, costituiscono princìpi di liberalizzazione, e rientrano anzitutto nella competenza in tema di tutela della concorrenza (sentenza n. 8 del 2013 e n. 200 del 2012); d'altra parte, questa Corte ha ritenuto che, in generale, i princìpi di semplificazione amministrativa sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (sentenza n. 164 del 2012); sicché, la loro violazione determina un *vulnus* all'art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost., che riserva in via esclusiva alla competenza dello Stato la legislazione in materia".

Sostanzialmente, secondo la Corte, non sono sufficientemente definite le ragioni di interesse e proporzionalità che rendono necessaria l'autorizzazione invece che ricorrere al regime più semplificato della SCIA.

Va chiarito che, in realtà, il provvedimento autorizzatorio previsto dalla legge regionale non è di contenuto indefinito né è rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione, come afferma la sentenza. Il Codice, infatti, agli articoli 11, 12 e 13 chiarisce i criteri di rilascio delle autorizzazioni e, all'articolo 64, richiama la validità delle disposizioni regolamentari fissate con i r.r. 7/2009 e r.r. 27/2011 basati sulle finalità della legge con particolare riferimento: alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa *ex* art. 41 Cost., all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

La Corte non ha accolto l'impugnativa, proposta dallo Stato, dell'articolo 18 della legge inerente la pianificazione territoriale e urbanistica.

Di particolare importanza, infatti, è il punto 6 della medesima sentenza nel quale la Corte non ha mancato di sottolineare che l'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell'ambiente «ivi incluso l'ambiente urbano» e attribuisce alle Regioni la possibilità di prevedere «anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali». La dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata in quel caso si radica nella assolutezza del divieto stabilito dalla norma regionale e, in definitiva, nella sua sproporzione rispetto alle finalità perseguite, tale da frapporre una ingiustificata barriera all'ingresso nel mercato, discriminatoria nei confronti dei nuovi operatori.

Ciò premesso sui princìpi da applicare nella specie, va osservato che la previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti più grandi, rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale, con il citato art. 31 del decreto legge n. 201 del 2011, ha salva guardato a condizione che, come è possibile e doveroso fare, la zonizzazione commerciale non si traduca nell'individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del «dimensionamento della funzione commerciale» e dell'«impatto socioeconomico», siano volte alla cura di interessi di rango costituzionale, indicati nella medesima disposizione e che risultano coerenti con quelli dichiaratamente perseguiti dalla impugnata legge regionale n. 24 del 2015 (art. 2, richiamato esplicitamente dall'art. 18)".

La Corte, quindi, ha riconosciuto legittime le finalità del "dimensionamento della funzione

commerciale" e "impatto socio-economico" volti alla cura di interessi di rango costituzionale come richiamate nell'articolo 2 del Codice. La condivisione di quest'ultimo aspetto urbanistico-commerciale è rilevante in considerazione che proprio sulle finalità dell'articolo 2 si basano gli atti di programmazione regionale e comunale.

Si può ritenere che se la legge regionale avesse riportato l'espresso riferimento a tali princìpi, invece che un richiamo implicito, l'articolato oggetto di impugnativa sarebbe stato considerato legittimo in analogia a quanto deciso per l'articolo 18 che contiene il riferimento espresso alle finalità del Codice regionale.

Tale convincimento nasce anche dalla circostanza che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26/11/2016 è stato pubblicato il D. L.vo 25/11/2016, n. 222 concernente "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124". L'articolo 1 del decreto precisa che l'individuazione di tali procedimenti avviene "anche sulla base dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità".

L'articolo 2 del decreto, al comma 1, stabilisce che i regimi amministrativi delle varie attività sono contenuti nella Tabella A, allegata quale parte integrante del decreto stesso. La Sezione I della Tabella è dedicata al commercio su area privata e i punti da 1.3 a 1.6 individuano i regimi amministrativi applicabili alle medie e grandi strutture di vendita suddivisi in "alimentari" e "non alimentari".

Il citato decreto 222/2016 conferma che l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita sono assoggettati ad autorizzazione e conferma, altresì, che per i procedimenti inerenti le grandi strutture di vendita si esprime la conferenza di servizi regionale prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

La sentenza, infine, dichiara anche l'incostituzionalità dell'intero articolo 45 della l.r. 24/2015, che dispone le "Tipologie e attività commerciali integrative" in materia di carburanti, benché l'impugnativa fosse riferita al solo comma 1 che imponeva il prodotto ecocompatibile per i nuovi impianti di carburanti. La Corte ha ritenuto non ammissibile tale onere solo a carico dei nuovi impianti.

La modifica che si propone per l'articolo 45 tiene conto che su questo argomento è intervenuto il decreto n. 257 del 16 dicembre 2016, attuativo della direttiva comunitaria 2014/94/UE, nota come direttiva DAFI, che fissa l'obbligo di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per tutti gli impianti sulla rete stradale e autostradale. Nello specifico l'art. 18 del decreto dispone le misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC (Gas naturale compresso), del GNL (gas naturale liquefatto) e infrastrutture di ricarica elettrica nell'autotrasporto.

Gli obblighi previsti nel citato articolo coinvolgono direttamente il sistema degli impianti di distribuzione carburanti. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 06/04/2017 ha approvato le linee guida per il recepimento del citato articolo con la finalità di consentire l'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale.

La modifica di legge che si propone recepisce le disposizioni sopra indicate e per tali motivi, l'articolo è stato, In parte, confermato. Va, comunque, precisato che la norma regionale non prevede l'obbligo di GPL contenuto nel comma 1 ultimo periodo del citato articolo 18 in quanto tale obbligo è previsto solo per le regioni con una densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL inferiore alla media nazionale (Tabella III della sezione D dell'Allegato III del citato D. Lgs. 257/ 2016).

Analogamente non sono previsti obblighi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL in impianti stradali esistenti che hanno un erogato di benzina e gasolio negli anni 2015-2017 rispettivamente superiore a 10 milioni e 5 milioni di litri in applicazione dei commi 3 e 4 del citato articolo 18 della norma nazionale.

Da quanto sopra riportato emerge chiaramente la correttezza dell'impianto generale del Codice regionale del commercio che, allo stato, necessita di alcune precisazioni alla luce di quanto emerso dalla sentenza, ma anche specificazioni in relazione a quanto previsto dai decreti legislativi 222/2016 e 257/2016.

Nei termini sopra indicati è indispensabile un aggiornamento del Codice con la riscrittura delle parti della norma regionale oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale e per coordinare le stesse con le disposizioni dei nuovi decreti legislativi.

Si dà atto, infine, che sullo schema di modifica è stata effettuata la massima concertazione. La questione, infatti, è stata oggetto di esame da parte dell'Osservatorio regionale del commercio, costituito con DPGR n. 671 del 30 dicembre 2015, di cui fanno parte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le associazioni sindacali dei lavoratori, i consumatori, l'ANCI e l'UPI. L'articolo 14 della legge, infatti, assegna all'Osservatorio regionale il compito di realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, valutare le problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi di trasformazione e di innovazione in atto.

Nella seduta del 13/11/2017 i componenti dell'Osservatorio hanno discusso la modifica di legge e formulato proposte integrative.

Infine con nota di Posta elettronica certificata prot. 160/288 del 19/01/2018 tutte le organizzazioni e associazioni maggiormente rappresentative, incluse le associazioni di imprese per la materia dei carburanti, i sindacati, ANCI e UPI sono stati inviati a partecipare all'incontro che si è tenuto presso l'Assessorato in data 29 gennaio u.s. Nel corso della riunione sono state formulate ulteriori richieste di modifica del testo, tutte accolte, e tutti partecipanti hanno espresso una generale condivisione dell'articolato.

Nella seduta di audizione è stato confermato il parere positivo all'impianto del Disegno di Legge, con richiesta di condividere e continuare a lavorare sulla richiesta della Fisascat e della CISL per armonizzare la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi.

Si ringrazia la struttura assessorile e l'Assessore per la presenza e la collaborazione.

Si rimette il provvedimento al Consiglio per la sua trattazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GATTA

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1
Aggiornamenti normativi

1. Le presenti disposizioni adeguano la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) alle seguenti norme:

a) legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

b) decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

c) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi

amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

d) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Casili, Conca, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia,
Manca, Marmo,
Perrini,
Trevisi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	16

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2
Modifica all'articolo 2
della l.r. 24/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2015, dopo la lettera o) è aggiunta a seguente:

"o-*bis*) favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio."

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,

Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia,
Manca,
Perrini,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	11

L'articolo è approvato.

art. 3
Modifica all'articolo 3
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 3 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali, sentiti la Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU) e i rappresentanti regionali delle associazioni delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.";

b) il comma è sostituito dal seguente:

"3. Per associazioni delle imprese del commercio e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative si intendono quelle presenti nel CNEL che siano firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore applicato alla categoria. Per le disposizioni in materia di carburanti sono consultate le relative associazioni di impresa maggiormente rappresentative.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del d. l.gs 126/2016."

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Laricchia,
Manca,
Perrini,

Trevisi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	12

L'articolo è approvato.

art. 4
Modifica all'articolo 4
della l. r. 24/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2015 dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-*bis*) vendita stagionale: l'attività svolta, anche su area pubblica, per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Congedo,
Gatta,
Manca,
Perrini.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	5

L'articolo è approvato.

art. 5
Modifica all'articolo 5
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 5 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole "d.lgs. 59/2010" eliminare le seguenti:

"I requisiti igienico-sanitari sono attestati con una dichiarazione di attività sanitaria semplificata la cui modulistica viene approvata con le modalità previste all'articolo 3, comma 5.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'ASL a cura del SUAP. In ogni caso non sono richieste asseverazioni."

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Conca,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Gatta,
Manca, Marmo,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 6
Modifica all'articolo 6
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 6 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).";

b) il comma è sostituito dal seguente:

"4. Il trasferimento della titolarità o il subentro di un nuovo gestore di un impianto di distribuzione di carburanti senza trasferimento della titolarità sono subordinati a comunicazione al SUAP. In caso di trasferimento della titolarità, il SUAP entro 15 giorni dalla comunicazione verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento, accerta i requisiti soggettivi del subentrante e trasmette la comunicazione alla Regione e all'Ufficio delle Dogane. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa anche ai VV.FF. a cura del SUAP.";

c) al comma 6 dopo le parole "trenta giorni al" aggiungere le seguenti "SUAP del";

d) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP. In caso di grandi strutture di vendita, il SUAP trasmette alla Regione copia della comunicazione.

6-*ter*. Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è allegata la notifica ai fini sanitari.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Casili, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Galante,
Manca,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	10

L'articolo è approvato.

art. 7
Modifica all'articolo 9
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 9 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5 i numeri "1, 2, 3 e 4" sono sostituiti dai seguenti: "l, 2 e 3".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Gatta,
Manca,
Trevisi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 8
Modifica all'articolo 12
della l.r. 24/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r.

24/2015 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e).".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Congedo,
Di Bari,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

art. 9
Modifica all'articolo 13
della l.r. 24/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 24/2015 le lettere a) e c) sono abrogate.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino, Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Casili,
Damascelli,
Franzoso,
Galante, Gatta,
Manca, Morgante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 10
Modifica all'articolo 16
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 16 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

"La disposizione non si applica nelle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.";

b) alla lettera c) del comma 6, il punto 3 è soppresso.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Congedo,
Damascelli,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Morgante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 11
Modifica all'articolo 17
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 17 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In linea con quanto disposto dal d. lgs. 222/2016:

a) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio;

b) l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale, un'area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita. È necessario procedere all'ottenimento dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all'interno della grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi in relazione alle rispettive dimensioni;"

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

È stato presentato un emendamento sostitutivo, a firma dei consiglieri Mennea, Vizzino e Romano, del quale do lettura: «All'articolo 11 "Modifica all'art. 17 della Legge Regionale 24/2015" è aggiunto il seguente comma 3:

Dopo il comma 14) è aggiunto il comma 14-*bis*):

"È concedibile una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussisto un avanzamento edilizio e commerciale almeno pari al 50% del progetto. In ogni caso l'ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 3 stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:
Congedo,
Franzoso,
Gatta,
Manca,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	24
Hanno votato «no»	8
Consiglieri astenuti	8

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 11, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Barone, Bozzetti,

Casili, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:
Congedo,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Stea,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	24
Hanno votato «no»	8
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 12
Modifica all'articolo 20
della l.r. 24/2015

1. L'articolo 20 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

3. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Laricchia,
Trevisi.

Si sono astenuti i consiglieri:
Congedo,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Morgante,
Perrini,
Stea,
Ventola,

Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	24
Hanno votato «no»	6
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 13
Modifica all'articolo 27
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 27 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera J) aggiungere la seguente:

"j-*bis*) spunta: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Congedo,
Di Bari,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Stea,
Trevisi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	12

L'articolo è approvato.

art. 14
Modifica all'articolo 34
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 34 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3, dopo le parole "comma 2" sono aggiunte le seguenti "primo alinea".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Stea,
Ventola, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	13

L'articolo è approvato.

art. 15
Modifica all'articolo 41
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 41 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole "d.lgs 59/20 10" la virgola è sostituita da un punto;

b) al comma 4 le parole "nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti:

"L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Congedo,
Damascelli,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Stea,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	13

L'articolo è approvato.

art. 16
Modifica all'articolo 44
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 44 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, per l'esercizio provvisorio e per l'aggiunta carburanti in impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.";

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

"L'avvio dell'attività è inoltre subordinata alla presentazione della SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia,
Manca,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	11

L'articolo è approvato.

art. 17
Modifica all'articolo 45
della l.r. 24/2015

1. L'articolo 45 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

"1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità *self service*, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi indi-

viduati dalle disposizioni statali e qualora localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.

2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura *self-service* pre-pagamento.

3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, *auto parking*, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

4. I provvedimenti di cui all'articolo 3, possono prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell'area di rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili, Congedo,
Di Bari,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Marmo,
Perrini,
Stea,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	15

L'articolo è approvato.

art. 18
Modifica all'articolo 49
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 49 della l.r. 24/2015 è apportata le seguente modifica:

a) al comma 1 le parole "per buncheraggio navi e motopesca" sono sostituite dalle seguenti "di distribuzione di carburanti esenti da accise per la navigazione".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Bozzetti,
Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	14

L'articolo è approvato.

art. 19
Modifica all'articolo 53
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 53 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi da trasmettere ai VV.FF. a cura del SUAP.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Conca,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Laricchia,

Marmo, Morgante,
Perrini,
Stea,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	14

L'articolo è approvato.

art. 20
Modifica all'articolo 58
della l.r. 24/2015

1. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"1. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

2. La vendita è subordinata ai requisiti di cui all'articolo 5.

3. Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. L'utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.

5. Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all'ASL.

6. È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili, Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Stea,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	14

L'articolo è approvato.

art. 21
Modifica all'articolo 59
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 59 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.";

b) al comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Stea,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	15

L'articolo è approvato.

art. 22
Modifica all'articolo 60
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 60 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.";

b) al comma 3 le parole "ha la residenza o la sede legale" sono sostituite dalle seguenti: "ha avviato l'attività";

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili, Conca, Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Stea,
Trevisi,
Ventola, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	17

L'articolo è approvato.

art. 23
Modifica all'articolo 61
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 61 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 le parole "Le vendite straordinarie e promozionali," sono eliminate.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Congedo,
Damascelli,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Stea,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24

Consiglieri astenuti 11

L'articolo è approvato.

art. 24
Modifica all'articolo 62
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 62 della l.r. 24/20 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola "autorizzazione" è sostituita dalla seguente "attività";

b) al comma 3 le parole "L'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle seguenti "Il titolo abilitativo è revocato";

c) al comma 3, lettera a), punto 2, le parole "rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti "titolo stesso".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Congedo,
Di Bari,
Franzoso,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Stea,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	12

L'articolo è approvato.

art. 25
Modifica all'articolo 63
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 63 della l.r. 24/2015 è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) gli articoli 3 e 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 38 (Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali)".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea,

Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Congedo,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Perrini,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	9

L'articolo è approvato.

art. 26
Modifica all'articolo 64
della l.r. 24/2015

1. All'articolo 64 della l.r. 24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) cessano di avere efficacia le norme del Titolo III della presente legge incompatibili con la legge statale.

9-*ter*. Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dai commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) cessano di avere efficacia le norme della presente legge in contrasto con le disposizioni statali. La Giunta regionale approva il relativo regolamento attuativo di aggiornamento.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Conca, Congedo,
Di Bari,
Galante, Gatta,
Laricchia,
Manca, Morgante,
Stea,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	12

L'articolo è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera,
Di Gioia,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

Si sono astenuti i consiglieri:
Congedo,
Damascelli,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Stea,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	42
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	25
Hanno votato «no»	6
Consiglieri astenuti	11

Il disegno di legge è approvato.

BARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARONE. Signor Presidente, volevamo sottolineare il nostro voto contrario.

Sebbene avessimo votato a favore in Commissione e ci fossimo astenuti per la maggior parte dell'articolato, abbiamo votato contro proprio per via dell'emendamento che avete approvato, in quanto esso aumenta notevolmente il tempo di un altro anno, oltre alle due proroghe già previste, soltanto per le grandi strutture di vendita, ossia i grandi centri commerciali.

Chiaramente, noi ci dichiariamo del tutto contrari a questo emendamento e, di conseguenza, a tutta la legge. Ci sembrava giusto sottolineare che il voto contrario è dovuto a questo.

Peraltro, nella dicitura dello stesso emendamento figura un commento in cui si dice che si ritiene che un'eventuale proroga debba essere fatta per quegli imprenditori che dimostrino l'effettiva volontà a portare a termine l'intervento.

Noi crediamo che ciò non sia assolutamente giusto, soprattutto nei confronti dei piccoli imprenditori, che magari hanno ancora più difficoltà dei grandi.

PRESIDENTE. La collega Barone ha esplicitato le ragioni del voto contrario.

DDL n. 299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «DDL n. 299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche"».

Si tratta dell'ultimo punto dell'ordine del giorno il cui esame è stato concordato nella Conferenza dei Presidenti.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'ultimo ventennio, come è noto, ha determinato profonde mutazioni in tutti i settori sia sociali che economici e, conseguentemente, anche nel settore del turismo. L'apertura di nuove mete nazionali ed internazionali, le trasformazioni nel settore dei trasporti di massa, la maggiore attenzione alla qualità del servizio da parte del consumatore determinano la necessità per le imprese di migliorare e differenziare l'offerta al fine di mantenere buoni livelli di competitività, in un mercato ormai globale, e di adattarsi in tempi brevi alle mutate esigenze di mercato in ragione di fattori quali l'aumento degli *short-break* sul corto-medio raggio, l'invecchiamento della popolazione, la maggiore attenzione all'ambiente, il ruolo sempre più decisivo del *web*, etc...

Parallelamente, a partire dal 2000, la Puglia è passata da una notorietà "scarsa" sui mercati stranieri a posizionarsi nel tempo tra le regioni *leader* in Italia e nel Mediterraneo.

Dal 2000 ad oggi:

- gli arrivi sono più che raddoppiati (+ 154,2%)
- i pernottamenti sono cresciuti (+ 78,6%)

I dati riportati, tuttavia, non rappresentano i numeri reali del fenomeno turistico. È noto infatti che esistono delle quote significative di flussi che sfuggono e che quindi non vengono censiti nelle rilevazioni ufficiali.

Al fine di quantificare tali flussi Pugliapromozione ha commissionato un apposito studio che ha permesso di stimare i numeri del turismo che "non appare" dandogli un valore numerico e rendendo evidente che rappresenta la parte nettamente prevalente del turismo della Puglia, risultando più di quattro volte (4,2) maggiore del turismo rilevato dalle statistiche *ex post* presenti presso gli esercizi ricettivi.

Era un fatto noto; che però non era stato mai quantificato nella sua dimensione territoriale.

Ciò significa che per passare dalle presenze ufficiali, che saranno circa 17 milioni nel 2017, a quelle supposte reali bisogna moltiplicare per 5,2 i 17 milioni. Il numero ricavato appalesa la misura della strategicità del settore che contribuisce in materia "molto significativa" al PIL regionale. Ma si pensi anche alla significatività dei maggiori introiti conseguibili "solo" in termini di imposta di soggiorno. Controvalore che "teoricamente" andrebbe reinvestito nel turismo e quindi volano di ulteriore possibile sviluppo.

Le potenzialità dì miglioramento del posizionamento della Puglia sui mercati turistici nazionali ed internazionali, sono ancora ampie e testimoniate dai gap ancora esistenti dal confronto con altre destinazioni turistiche italiane e non, nel sistema di ospitalità e sul piano delle infrastrutture. *Gap* che per essere colmati richiedono adeguati investimenti pubblici e non.

In questo contesto le associazioni di categoria e il sistema delle imprese turistiche da tempo hanno evidenziato la necessità dell'adozione di una nuova legge regionale, considerando che la legge n. 11 del 11 febbraio 1999 recante "Disciplina delle strutture ricet-

tive *ex* artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" in vigore da quasi un ventennio, è ormai inadeguata e superata da una serie di normative di rango statale successive e non in ultimo dalla legislazione conseguente ai riordino delle funzioni amministrative delle province, c.d. legge Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014) e dalla normativa regionale di attuazione (Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" e la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016, "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31").

Per altro verso non può ignorarsi che l'industria del turismo occupa in Puglia un posto via via più importante nell'economia regionale come non può non convenirsi che, anche, il mantenimento della capacità competitiva del settore richiede un adattamento continuo alle necessità espresse dalla domanda turistica, alla sue caratteristiche e al profilo dei turisti nei diversi segmenti del mercato e con riferimento alle diverse tipologie di ricettività alberghiera ed extra alberghiera.

Per tali ragioni sono necessari, nelle more dì una riscrittura dell'intera normativa richiamata, degli interventi emendativi sulla disciplina vigente al fine di compensare gli squilibri stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare in tal modo il sistema delle imprese a sviluppare strutture, politiche e strategie idonee e sempre più adeguate per migliorare l'estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche.

Inoltre, rafforzare la competitività delle imprese nel settore turistico – come in altri ambiti del mercato – significa al contempo elevare gli standard di qualità del servizio turistico e, soprattutto per quel che qui interessa, creare i presupposti per un ulteriore sviluppo del settore in termini di capacità attrattiva di flussi ulteriori di domanda.

In questo contesto in continua evoluzione è importante, anche a livello normativo, trovare il modo di tenere il passo ai mutamenti richiesti dal mercato anche con una gestione semplificata degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia avuto riguardo alla classificazione alberghiera ed alle competenze in materia di agenzie di viaggio, per i quali si ritiene preferibile assicurarli al livello istituzionale territorialmente più prossimo all'utenza.

La semplificazione amministrativa, intesa come snellimento dell'attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sulle imprese costituisce uno dei temi centrali delle riforme amministrative dell'ultimo decennio.

L'esigenza di semplificare l'attività amministrativa deriva essenzialmente da due circostanze, oggi di grande importanza nel dibattito politico-ideologico, costituite dalla necessità di rispettare i sempre più stretti vincoli di bilancio (sono note a tutti le ristrettezze della finanza pubblica) e dalla necessità di dare vita ad una pubblica amministrazione in linea (soprattutto per quello che riguarda i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi) con quelle degli altri Stati Europei.

Semplificare l'attività amministrativa significa quindi una pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di stanziamenti di bilancio che in termini di costi complessivi (comprensivi delle ore-lavoro necessarie al sistema delle imprese per le produzioni documentali richieste) e soprattutto che lavori meglio. In termini più generali, la semplificazione amministrativa costituisce poi uno dei mezzi per raggiungere due dei princìpi generali dell'attività amministrativa individuati dall'art. 1 della l. 241/90 e costituiti dall'economicità (intesa come minor dispendio possibile di risorse economiche) e dall'efficacia (intesa come rapporto tra il risultato che ci si prefiggeva di raggiungere ed il risultato effettivamente raggiunto dall'azione amministrativa); semplificare è quindi il

mezzo migliore per ottenere una pubblica amministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gli obiettivi prefissi.

La presente proposta di modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle strutture ricettive *ex* artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro", apporta quindi un aggiornamento alla normativa vigente in chiave competitiva.

Le modifiche proposte alla l.r. in parola appaiono necessarie al fine di favorire le esigenze di rinnovamento, dettate da un mercato globalizzato e nell'ambito del sistema turistico pugliese strategico per l'economia di tutto il territorio regionale.

Inoltre con il presente Disegno di Legge si provvede alla modifica della l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo", trasferendo la competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo ai Comuni.

Per quanto attiene specificatamente alla classificazione alberghiera e alle agenzie di viaggio, vengono conservate in capo alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento in quanto discipline che possono rientrare tra i regimi amministrativi di ulteriore semplificazione procedimentale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 22 del 2016, come da nota DFP 0036626 P-4. 17.1. 23.4.1 del 23/06/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione.

Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza 2012/80 ha dichiarato costituzionalmente illegittime, tra le altre, le disposizioni del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice del Turismo") relative alla classificazione delle strutture ricettive (Titolo III, Capo I e II, artt.8-14) e alle agenzie di viaggio (art. 18), poiché "lo Stato incide sulla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni" (Considerato in diritto, punto 6.13).

Da tale pronuncia discende sia che rientra nella piena potestà legislativa regionale la previsione di ulteriori livelli di qualificazione dei regimi amministrativi in materia di classificazione alberghiera e di agenzie di viaggio, sia la possibilità di introdurre livelli di semplificazione amministrativa ulteriore cui sarà data attuazione in sede di esercizio delle funzioni di "programmazione e indirizzo generale" mantenute in capo alla regione.

La legge regionale del 1984 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. 14 giugno 1996, n. 8, «Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo» che mantiene l'impianto complessivo della precedente disposizione legislativa introducendo limitate modifiche. In dettaglio, e sempre ai fini che ci occupano, manteneva ancora:

- l'esercizio dell'attività soggetto ad autorizzazione regionale;
- dei limiti numerici all'apertura di nuove attività.

Con la liberalizzazione delle licenze, anche la distribuzione turistica pugliese ha dovuto fare i conti con le norme in vigore nell'Unione Europea, notoriamente più liberali delle nostre, e orientarsi verso una liberalizzazione del settore.

In questo mutato contesto normativo si è reso necessario, per il legislatore pugliese, riscrivere la normativa vigente.

Tanto avviene con la Legge Regionale pugliese 15 novembre 2007, n. 34, recante "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" (successivamente modificata dalla L.R. n. 38/2014 e dalla L.R. 6/2014) con cui, oltre ad attuare il trasferimento delle competenze, viene riformata la disciplina del settore. In dettaglio viene previsto:

- il trasferimento della competenza amministrativa alle province per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo (Alla Regione spetta la programmazione e l'indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo);

- l'eliminazione dei limiti numerici all'apertura di nuove attività.

Sul disegno di legge si è sviluppato un comparto serrato e serio, a cui ha partecipato la struttura assessorile nella presenza del Dottor Giannone e lo stesso Assessore.

Ringraziando tutti per la collaborazione ed il lavoro fatto, si rimette il provvedimento al Consiglio per la sua trattazione.

Il presente disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato. Sono stati presentati numerosi emendamenti.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (pag. 1), a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente: "*Art. 01 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 11/99 e ss.mm.ii.)*

art. 1

Con la presente legge la Regione Puglia detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene)".

Ha chiesto di parlare il consigliere Pentassuglia. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, l'avrei detto al termine della relazione: gli emendamenti che sono stati presentati questa mattina sono stati preparati dalla struttura e sottoscritti tutti da me, come Presidente della Commissione, unitamente all'assessore, perché sono frutto del lavoro di condivisione svolto in Commissione.

C'erano state delle sollecitazioni a spostare il tiro dalla Provincia presso i Comuni e una serie di adeguamenti normativi, tipo *drafting*, che la struttura ha gentilmente preparato per il Consiglio, perché la questione era molto tecnica e non poteva essere trattata in Commissione.

Pertanto, quella sigla è mia, come Presidente della Commissione, poiché l'emendamento è frutto del lavoro di concerto chiesto da tutti i componenti all'unanimità.

PRESIDENTE. Grazie, collega Pentassuglia.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Cera, Colonna,
Damascelli, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili,
Di Bari,

Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento è approvato.

Do lettura dell'articolo 1:

Capo I
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii.
(Disciplina delle strutture ricettive *ex* artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).

art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/99 e ss. mm. ii.)

1. L'articolo 2 (Delega alle Province) della l.r. 11/99 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"*Art.2*

Competenze regionali.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in particolare:

a) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;

b) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.

2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale.".

2. All'articolo 2 della l.r. 11/99 e ss.mm.ii. è aggiunto il seguente:

"*Art. 2-bis*

Competenze comunali.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative:

a) alle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del relativo regolamento attuativo;

b) alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Cera, Colonna,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini,
Romano Giuseppe, Romano Mario,

Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone,
Di Bari,
Galante,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2
(Modifica al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 11/1999 e ss. mm.ii.)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii, la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "Comune".

È stato presentato un emendamento (pag. 2), a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «L'articolo 2 (Modifica al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.) è così sostituito:

"*Art. 2*

(Modifica al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal Comune che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito provinciale".»

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso, Amati,
Blasi,
Cera, Colonna,
Damascelli, Di Gioia,
Franzoso,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Congedo,
Di Bari,
Laricchia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 3), a firma dei consiglieri Barone e Casili, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 2, le parole "Al comma 2" sono sostituite con le parole "Al comma 1"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Bozzetti,
Casili, Cera, Colonna,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo,
Manca, Marmo, Mennea,
Pellegrino, Perrini, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Congedo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Bozzetti,
Campo, Casili, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Longo,
Manca, Marmo, Mennea,
Nunziante,
Pendinelli, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 4), aggiuntivo di articolo, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 2 del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 2-*bis*:

"Art. 2-*bis*

Al comma 5 dell'art. 9 della l.r. 11/1997 e ss.mm.ii. le parole "per il rilascio della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio dell'attività".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,

Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pendinelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento è approvato.

art. 3
(Modifiche all'art. 10
della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

1. L'articolo 10 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"*art. 10*

Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive.

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.

2. Il comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, il comune competente per territorio assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d'ufficio della classificazione effettivamente posseduta.

4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica al comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.

5. La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della classificazione delle strutture ricettive entro 60 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni e ove necessario, ne dispone l'aggiornamento.

6. Decorso il termine per i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3 della L. 241/90 il comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e all'Aret (Agenzia regionale del turismo) Pugliapromozione secondo le modalità stabilite.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Cera, Colonna,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 4
(Modifica al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii, la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "Comune".

È stato presentato un emendamento (pag. 5), a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «L'articolo 4 (Modifica al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.) è così sostituito:

"Art. 4

(Modifica al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

2. Alla classificazione di tali strutture provvede il Comune competente per territorio"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Campo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea, Morgante,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	29

Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 6), aggiuntivo di articolo, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 4 del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 4-*bis*:

"*Art. 4-bis*

(Modifica al comma 2. lett. a) dell'articolo 14 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983" sono soppresse."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento è approvato.

art. 5
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii.)

1. All'articolo 15 (Villaggi Turistici) della l.r. 11/99 e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta ed il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non.";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato dall'art. 3, comma 1 lett. e), e.5), del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.

4. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di alloggio, in capo al quale rimane (a responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Bozzetti,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 6
(Modifiche all'articolo 17
della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

1. All'articolo 17 (Campeggi) della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina di cui al D.P.R. 380/2001. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'Assessorato regionale competente.";

b) il comma è sostituito dal seguente:

"4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali *caravan*, case mobili, tende e *lodge tents* per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 50 per cento di quella consentita.

Gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5), del D.P.R. 380/2001 e non richiedono, pertanto, titolo abilitativo edilizio, a condizione che:

a) le *caravan* e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;

b) le tende e le *lodge tents* siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che faccia capo ad un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi principali, quali quelli relativi all'alloggio, quanto per la fornitura degli ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove prevista, e sia altresì stipulata un'apposita convenzione regolante le caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede.".

È stato presentato un emendamento (pag. 7), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 6, lettera a), del Disegno di Legge la parola "particolareggiato" è abrogata».

Ha chiesto di parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, l'eliminazione della parola "particolareggiato" dopo "Piano" è semplicemente funzionale a un'evoluzione normativa che dal 1999 a oggi si è avuta in materia urbanistica.

Semplicemente lascia lo strumento esecutivo prescelto dal proponente o dal Comune per la realizzazione di queste strutture, ovviamente con procedimento di variante, che viene esplicitamente richiamato nel prosieguo della norma. Il Piano particolareggiato è un Piano di iniziativa pubblica e forse non si attaglia perfettamente allo scopo della norma.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 7.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Casili,
Di Bari,
Galante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	28

Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento è approvato.

Comunico che l'emendamento a pag. 8, a firma del consigliere Colonna, si intende ritirato.

È stato presentato un subemendamento (pag. 9), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 6 del Disegno di Legge la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore ad un ulteriore per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali *caravan*, case mobili, tende e *lodge tents* per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento.

Gli interventi finalizzati all'installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:

a) siano realizzati in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente;

b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento".

c) le *caravan* e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;

d) le tende e le *lodge tents* siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Spiego il senso di questo mio emendamento. Stiamo parlando di campeggi. Nella disposizione originaria si prevede che non oltre il 25 per cento della ricettività complessiva possa essere destinata – prendo la disposizione esatta – a unità abitative allestite nei campeggi, e in altri contesti, con determinati requisiti.

La disposizione originaria prevedeva anche la possibilità che alla ricettività complessiva o a quelle strutture fisse si potesse aggiungere una misura non superiore al 20 per cento e che si potessero anche installare *caravan* e case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento.

La formulazione proposta dal disegno di legge portava a incrementare questa percentuale dal 20 al 50 per cento. Pertanto, l'esito finale sarebbe sostanzialmente un 75 per cento delle aree complessive destinate a campeggi occupate per il 25 per cento da strutture fisse e ora da un 50 per cento da strutture che possiamo chiamare semimobili, perché, in realtà, sono *caravan*, case mobili o tende che stanno lì in pianta stabile, sebbene non collegate in maniera permanente al terreno.

È evidente come questa situazione determini un affaticamento dal punto di vista paesaggistico e – se mi passate il termine, sebbene sia molto spesso lontano dalle nostre corde – anche dal punto di vista estetico e della bellezza, che a volte viene richiamata.

L'obiettivo dell'emendamento era quello di limitare questa ulteriore percentuale al 25 per cento, per avere una superficie occupata o una ricettività destinata a questi campeggi, tra fissi, *caravan* e altri, al massimo al 50 per cento.

L'assessore mi faceva rilevare – non so ora in che termini si esprimerà; attendo le sue indicazioni – di tener presente altre esigenze, che segnalerà personalmente.

Io voglio ora sottolineare, però, la necessità di modificare la seconda parte di questo comma quarto della legge originaria. Sia la formulazione che ormai abbiamo a disposizione, con la sovrapposizione di una serie di

interventi normativi, sia il disegno di legge avrebbero creato degli effetti paradossali, ossia contrari alle stesse esigenze di semplificazione che la norma si propone.

La seconda parte dell'emendamento – quella che ho evidenziato in grassetto, per intenderci – non fa altro che richiamare gli sviluppi normativi in materia di edilizia, ossia gli interventi che sono stati effettuati sul decreto n. 380 (Testo unico dell'edilizia), in particolare con il decreto legislativo n. 222/2016.

Si tiene conto anche delle ultimissime indicazioni che vengono dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, che poco più di due settimane fa ha adottato e approvato uno schema di decreto ministeriale che contiene un glossario tecnico per le attività riconducibili all'edilizia libera.

Non ho fatto altro che mettere insieme tutti questi pezzi e richiamare le condizioni previste dall'articolo 3, lettera e.5 del Testo Unico.

Questo tipo di installazioni sono sottoposte al regime dell'edilizia libera, ma con condizioni ben precise. Quali sono queste condizioni? Devono essere realizzate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, il che era già scritto nella norma proposta. Tuttavia, le strutture previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale, devono aver complessivamente superato il vaglio dal punto di vista urbanistico ed edilizio, il che è già pacifico, ma anche dal punto di vista paesaggistico. A queste condizioni la singola installazione della struttura fissa del *caravan*, della tenda o delle *lodge tents*, che non so cosa siano esattamente, può avvenire con il regime dell'attività edilizia libera.

La seconda condizione è che gli allacciamenti alle reti, l'adduzione e via elencando siano rimossi e rimovibili in ogni caso. Si aggiungono ulteriori condizioni che erano già contemplate nella disposizione proposta, ossia che i meccanismi di rotazione siano sempre in funzione per le case mobili e i *caravan* e che per le tende vi sia l'utilizzo di materiali smontabili e trasportabili.

Per farla breve, la disposizione di questa seconda parte è ineludibile se vogliamo ricondurre questi interventi all'edilizia libera. Per come è formulato il testo, in realtà si andava a creare un equivoco sul fatto se questo tipo di interventi fosse riconducibile a interventi di cui alla lettera e.5 o all'eccezione prevista dalla e.5, vale a dire attività di edilizia libera.

Se parliamo di edilizia libera, come dobbiamo fare in questo caso, dobbiamo inevitabilmente richiamare le condizioni a cui facevo riferimento, ossia che il tutto avvenga in strutture che siano state già autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico.

Quanto al discorso della percentuale, c'è quella percentuale che si aggiunge alle strutture fisse destinate ai *caravan* e alle tende, con riguardo a quella disposizione in via stabile – passatemi il termine – per i turisti sprovvisti di un mezzo proprio. Lascio alle valutazioni dell'assessore il modo di contenere tale aumento. Sinceramente, ridurre molte nostre zone, anche di pregio paesaggistico, ambientale e estetico a distese di *caravan* o di casette mobili, con tutto il rispetto per l'attività, non è una prospettiva particolarmente allettante.

Il senso dell'emendamento era, dunque, di contenere al massimo questo tipo di situazioni. Un conto è la tenda del turista che viene, pernotta, monta e smonta la tenda o arriva con il *caravan* di propria proprietà. Un altro conto è avere lì stabilmente il 75 per cento della ricettività strutturata tra strutture fisse e *caravan* permanentemente al servizio dei turisti in arrivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale.* Il parere del Governo è certamente favorevole.

Per sintetizzare, il subemendamento comporta che, rimanendo fermo l'emendamento per tutta la seconda parte con riguardo alla percentuale, il 25 per cento della proposta di emendamento si trasformi in 40 per cento. Ho capito bene, consigliere Colonna?

Se è così, va bene.

PRESIDENTE. Quindi, va cambiata solo la percentuale da 25 a 40 per cento.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale.* Perfetto. Mettiamo la sigla anche con il Presidente Pentassuglia.

Sull'emendamento, così come corretto dal subemendamento, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Riassumo per i colleghi che dovranno votare tra poco.

L'emendamento di cui a pag. 9 prevede un subemendamento che cambia la percentuale da 25 per cento a 40 per cento. Si tratta di un subemendamento del Governo e del consigliere Pentassuglia all'emendamento presentato dal collega Colonna, che si riferisce alla parte in grassetto di cui al cartaceo. Soltanto quel 25 per cento passa al 40 per cento.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, colleghi, io penso che con molta leggerezza stiamo procedendo ad approvare questa disposizione. È una leggerezza che non tiene conto, perché nessuno forse se lo sta chiedendo, di che tipo di turismo vogliamo per la Puglia.

La disciplina esistente in questa materia riguarda la materia dei campeggi. In proposito si prevede la possibilità che tali campeggi possano assumere la denominazione di "centri vacanze" dotati di rilevanti impianti e servizi. In questi complessi è possibile riservare aree attrezzate, con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi, ma il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a 30 unità per ettaro e, comunque, la recettività non potrà superare 90 posti letto per ettaro.

Peraltro, è anche previsto attualmente che, per i campeggi esistenti autorizzati le cui aree non siano previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative venga consentita previa presentazione di apposito Piano particolareggiato.

Tuttavia, quello che doveva accadere evidentemente è accaduto. Al comma 4 si dice, infatti, attualmente, che «oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento […]» e che «tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita».

Attualmente, noi abbiamo dei campeggi in cui la ricettività non supera il 20 per cento di quella consentita nel suo rapporto con le strutture fisse. Questa è la legislazione vigente.

Che fa la modifica? La modifica prende questo 20 per cento e lo amplia sino, come si diceva, al 50 per cento. Adesso è stata trattata una modifica al 40 per cento. Il collega Colonna parlava del 25 per cento e aggiungeva il 5 per cento. Ciò significava che, dopo l'entrata in vigore della modifica, tutti i campeggi, che attualmente hanno tutti il 20 per cento di addizioni, avrebbero potuto fare il 5 per cento di addizione. In base alla modifica questo diventa il 20 per cento. Stiamo parlando del raddoppio. Prima della modifica proposta dal collega Colonna stavamo parlando del doppio più qualcosa.

Vi faccio una domanda. Quando noi propagandiamo la ricettività turistico-alberghiera in Puglia, quando ce ne vantiamo e, peraltro, la indichiamo nelle nostre comunicazioni, siamo efficaci anche nel dire una cosa strepitosa, ossia che, con riguardo alla nostra recettività, se riuscissimo a calcolarla anche sulla base del costo del posto letto e della permanenza – su questo so che l'Assessorato si sta adoperando –,siamo riusciti sempre a realizzare un turismo di qualità. Esso tiene preser-

vato l'incanto e presenta strutture turistico-alberghiere che attirano una clientela che ci offre la possibilità di consumare quella che per chi proviene dalla nostra formazione culturale è la più straordinaria fonte di distribuzione della ricchezza, ossia l'istigazione della spesa dei ricchi.

Chi vuole aiutare i poveri l'unica cosa che può fare è istigare la spesa dei ricchi, ossia incentivare i consumi. È come quando il Governo nazionale decide di ridurre le aliquote sulla nautica da diporto. Tutti osservano che sono state ridotte le aliquote della nautica da diporto e che il Governo pensa solo ai ricchi, quando, in realtà, quelli sono provvedimenti destinati alla redistribuzione del reddito, perché dietro la nautica da diporto c'è un "ambaradan" di attività produttive italiane.

Questa norma non la possiamo votare così, perché questa è una norma di vocazione. Qual è la vocazione? Il territorio pugliese è un territorio in cui, in un'area, ci sono gli attuali campeggi che diventano super-campeggi, perché alimentano la loro dotazione con i *caravan* e con le tende.

Qualcuno eccepirà e dirà che ci sono i *caravan* e le tende cinque stelle lusso. Questo lo so, ma non è scritto nella nostra legge che il tipo di insediamento mobile che vogliamo sia quello da cinque stelle lusso. In questa legge si può aggiungere ciò che si vuole. Non c'è un bollino di qualità.

Questa norma disporrà che in alcune parti del territorio pugliese i campeggi diventino ancora più ampi, perché avranno anche la possibilità di aggiungere strutture non fisse. In altre aree della regione, per fortuna, sarà diverso.

Sarei tentato di aggiungere un emendamento che dica che tutto questo non vale per la parte del territorio pugliese che va da Ostuni a Polignano a Mare. Ne sarei veramente tentato. Mi piacerebbe scrivere una norma del genere, non fosse che come provocazione per metterci di fronte al dato di realtà. Sarei tentato di fare così. Ovviamente, non lo faccio perché so che il nostro compito è quello di portare tutta la regione ad avere condizioni di omogeneità e a concorrere e beneficiare tutti di questa bellezza che ci sta capitando negli ultimi anni, che è quella dei dati del turismo.

Sappiate che la civiltà del turismo di qualità decide di raggiungerci, se c'è una garanzia di infrastrutturazione fondata su una resa di servizi alla pari con quella domanda di qualità. Non possiamo votare in questo modo una norma del genere.

Per questo motivo mi era sembrato ragionevole l'emendamento originario del consigliere Colonna. Il 5 per cento è uno scarto industriale, è quel di più che magari potrebbe essersi reso necessario a seguito di una gestione che va avanti da 10-12 anni, il che è pure comprensibile. Aggiungere il raddoppio della dotazione a me sembra, francamente, eccessivo.

Questo è il senso della norma che abbiamo di fronte. Prima di votare, si deve dire che cosa si vuole. Non è un problema di quantità. Si devono declinare le proprie generalità industriali. C'è la generalità industriale mia e c'è quella che auspica che si riempia la Puglia come meglio si può. Poi noi d'estate qualche volta ci lagniamo perché la Puglia è troppo piena e da qualche parte nella regione si dice che questo troppo pieno è fastidioso, che ci sono tanti oneri e poca ricchezza.

È vero? Leggo bene i giornali? Succede questo? Quindi, dobbiamo decidere.

Io resto dell'opinione – questo intervento, però, impegna soltanto me e nessun altro – che forse, se proprio vogliamo fare qualche modifica, si potrebbe accedere alla proposta del collega Colonna sull'ulteriore 25 per cento, il che significa il 5 per cento in più. Diversamente, stiamo decidendo di entrare in contraddizione con la comunicazione trionfante che, giustamente, facciamo in materia turistica in questa Regione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale.* Raccolgo la posizione sostenuta dal consigliere Amati per precisare meglio, probabilmente, rispetto a quanto è stato fatto in Commissione, con riferimento a una sua osservazione sullo stesso tema, le condizioni e il sostrato di questa norma.

Noi abbiamo sicuramente investito, nel corso di questi ultimi anni, e stiamo continuando a investire sul turismo di qualità. Questa scelta ci sta premiando e porta da noi non solo numeri maggiori, ma anche una maggiore attenzione del turismo internazionale, che vuole fruire della nostra terra e del nostro paesaggio in maniera ulteriore e migliore, nel senso rispettivamente della consistenza numerica e della qualità.

Il turismo sta cambiando, però, sta cambiando profondamente e noi dobbiamo avere l'occhio vigile e l'orecchio ardito rispetto a questo turismo che cambia. Per esempio, esso cambia con riferimento alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio.

Cambia, in particolare, il turismo all'aria aperta. Il turismo all'aria aperta prima si svolgeva soprattutto con mezzi propri del turista e in maniera piuttosto improvvisata. Oggi non è più così. Oggi questo è un turismo che vuole fruire dell'aria aperta proprio per valorizzare al massimo la qualità ambientale della propria domanda e dei luoghi dove esso insiste.

Il turismo all'aria aperta sta acquisendo a livello globale una dimensione notevolmente diversa rispetto al passato. Non chiede più solo la possibilità del pernottamento con il proprio *caravan*, quali che siano i servizi messi a disposizione, ma chiede servizi idonei, accessori.

È per questo motivo che la norma introduce tutta una qualità di servizi – ringrazio il consigliere Colonna per averla ulteriormente puntualizzata – di allacciamenti e di opportunità che chiede il turista all'aria aperta e che sono *in loco*.

C'è un'altra norma che riguarda, peraltro, anche i servizi accessori, come la gastronomia e tutte quelle attività che migliorano la qualità della vita di chi entra in un campeggio, il quale richiede, oggettivamente, uno standard più elevato della qualità, non perché vuole vivere in maniera *free* il momento di presenza all'aria aperta, ma perché ha scelto di penetrare nell'ambiente, di circondarsi di un paesaggio unico, al contempo, però, dotandosi di servizi. Questo lo chiedono proprio quei turisti che vogliono spendere, che esigono la qualità dell'offerta di ricezione e la esigono proprio perché sono disponibili a spendere.

Qual è il tipo di turismo che, in questo caso, viene coinvolto nel turismo all'aria aperta? È anche quello delle case mobili e di chi fa una vacanza a diretto contatto con l'ambiente naturale, ma non necessariamente legato al pernottamento autonomo. In questo caso bisogna attrezzare, da parte dell'offerta, una capacità ricettiva che sia sufficiente.

Noi vogliamo raccogliere questo tipo di turista che ama l'ambiente, che vuole fare turismo all'aria aperta, che vuole godere del paesaggio, ma che vuole servizi, oppure non lo vogliamo fare? La nostra norma risponde proprio alla logica dell'investimento nel turismo di qualità e al fatto di offrirsi anche con le modalità del turismo all'aria aperta, ossia villaggi all'aria aperta e campeggi, dotati di servizi.

Risponde, cioè, all'esigenza di una domanda che non sta chiedendo nuove costruzioni che magari, in maniera conservativa, i titolari dei villaggi con miliardi di case propongono. Si tratta di un'offerta alternativa di chi si propone, invece, con case mobili, ovvero *caravan* o strumenti di pernottamento autonomo.

D'altra parte, non stiamo parlando di un incremento stabile della volumetria presente all'interno dei villaggi o dei campeggi. Anzi – lo sottolineo –, stiamo parlando di interventi finalizzati all'installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento che non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera proprio perché sono realizzati in strutture ricettive

all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico.

Gli allacciamenti alle reti tecnologiche di adduzione e di smaltimento possono essere rimossi in ogni momento. I *caravan* e le case mobili devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non avere alcun collegamento permanente al terreno. Le tende e le *lodge tents* devono essere realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non avere alcun collegamento permanente al terreno.

Presidente Amati, mi permetto di dire che la norma va esattamente nella logica della nostra strategia di aumento della ricettività della Puglia, che, a fronte di un aumento dei turisti, non può rimanere ferma ai numeri che abbiamo adesso, ma che, nel rispetto dell'ambiente, tutela la possibilità anche della sostenibilità per le imprese che investono nell'attività che realizzano.

Dico questo perché non vogliamo essere né a favore esclusivo di chi c'è già e ha costruito cemento, né di chi, con la logica del "no", si propone di non aumentare un'offerta ricettiva di turismo all'aria aperta. Noi abbiamo strutturato, con la Commissione, una proposta che potesse essere equilibrata, di difesa, ma anche di fruizione del paesaggio.

Aggiungo un'ultima cosa. Questa norma, in maniera estremamente interessata alla difesa dell'ambiente, si propone di evitare la logica della mera tutela e conservazione e di puntare alla valorizzazione. Vorremmo che i campeggi fossero davvero sempre di maggiore qualità nel nostro territorio, ma anche che fossero rispondenti a questa nuova domanda, una domanda che richiede – lo ripeto in sintesi conclusiva – servizi accessori, ossia sempre maggiore affidabilità dell'offerta turistica, in maniera tale da attrarre i turisti esigenti.

In questo momento la Puglia vede una situazione di difficoltà dei titolari di campeggi, perché abbiamo una normativa assolutamente restrittiva, che impedisce l'adeguamento dei campeggi esistenti alla domanda nazionale e, soprattutto, internazionale di turisti che chiedono quel tipo di servizi.

È evidente, quindi, che stiamo dicendo agli operatori, attraverso questa norma, che essi hanno la possibilità di migliorare le condizioni dei loro campeggi anche incrementando l'offerta ricettiva. Allo stesso tempo, però, stiamo dando loro delle regole prescrittive entro le quali devono farlo. Tutto questo, oggettivamente, è a beneficio dell'ambiente, perché da qualche parte questo turismo di lusso, che ama entrare nell'ambiente e fruirne senza danneggiarlo, lo dovremo ospitare. È meglio, quindi, ospitarlo in strutture di questo tipo.

Questa è la proposta che abbiamo studiato, peraltro in una logica di concertazione con tutti gli operatori, che sono stati auditi con le loro associazioni di categoria, insieme alle associazioni ambientaliste. Siamo arrivati a questa formula non perché l'abbiamo immaginata da soli, nel chiuso di una stanza, ma proprio dopo questo ascolto e queste audizioni.

La riduzione del 50 per cento, che era previsto originariamente nella norma, al 40 per cento, proposta dal consigliere Colonna dopo la presentazione dell'emendamento ci sembra una formula che possa rispettare con equilibrio le esigenze di tutti. Per questo motivo ve la sottopongo, anche perché l'obiettivo finale è quello di avere veramente le strutture del turismo all'aria aperta.

In Conferenza Stato-Regioni, in Commissione Turismo, stiamo riflettendo con le altre Regioni proprio per attrarre sempre il maggior numero di turisti nell'ambito di queste strutture, che, non lasciando strutture infisse al suolo, sono le meno negative per l'ambiente, dovendo l'Italia puntare su un incremento sempre maggiore del turismo e fornendo, quindi, quell'offerta alternativa.

Per tali ragioni mi permetto di dire che, se, da un lato, la norma sembra dare spazio, ma, dall'altro, lo ritira con un'ulteriore rigidità, rischiamo di non essere competitivi e, quindi, di essere meno attraenti rispetto alle altre re-

gioni. Come sapete, peraltro, sul turismo la competizione è anche territoriale ed è proprio in virtù delle norme di cui i territori si dotano.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, io facevo alcune riflessioni, che riporto a voce alta.

Intanto mi distanzio molto dal pensiero del collega Amati. Non è vero che il campeggio equivale a un turismo di massa. C'è anche chi, pur avendo molti soldi, vuole vivere a contatto con la natura. Pertanto, non mi convince questo tipo di discorso.

Mi convince, invece, un altro tipo di discorso. Noi abbiamo nella norma un aumento della volumetria del 25 per cento possibile per le strutture fisse. Poi diciamo che aumentiamo del 25-40 per cento e che tutto questo può servire ad attrarre turisti che abbiano voglia di vivere a contatto con la natura e che sono abbienti e possono portare ricchezza.

Questo non sempre, però, assessore, si coniuga con la qualità, perché dobbiamo dimensionare, il che non è scritto da nessuna parte, quest'aggiunta di volumetria, di spazi, di vivibilità, di carico abitativo con i servizi che sono rapportati all'interno del campeggio rispetto alle persone che vengono ospitate.

Quando parlo di servizi, mi riferisco a servizi che riguardano la presenza dell'ospite, ma anche di servizi che riguardano, per esempio, il carico fognario. Scusi, assessore, ma molto spesso questi campeggi non sono nemmeno collegati alla rete fognaria dinamica. Vivono di supporto o di impianti di depurazione, di fosse Imhoff, che sono dimensionate rispetto alle presenze.

Voi dite che dobbiamo aumentare del 20 per cento, del 25 per cento, del 40 per cento. Non ci rendiamo conto che, se arrivano 100 persone in più, tutto va a farsi friggere. Il problema non è dire che aumentiamo del 20-25 per cento. Se non ci sono gli spazi per assicurare una qualità di vita, perché queste strutture fisse e mobili si mettono l'una sull'altra, non essendoci gli spazi…

Assessore, penso che stiate creando una norma *Far West* per i campeggi per poter fare quello che avviene. Figuriamoci chi va a vedere queste situazioni! Secondo me, è su questo che dovete riflettere. State autorizzando un aumento di situazioni senza tener conto della corrispondenza dei servizi per i quali sono costruiti questi campeggi, che si troveranno di fronte a un'ulteriore aggiunta di persone che arriveranno e che non potranno essere soddisfatte. Altro che turismo di qualità! Su questo dovete riflettere, secondo me.

PRESIDENTE. Possiamo procedere alla votazione del subemendamento di cui a pag. 9, con la modifica relativa alla percentuale, da 20 a 40 per cento, nella parte in grassetto.

Nella premessa l'assessore Capone aveva già dichiarato di essere a favore dell'emendamento. Il collega Colonna si era rimesso alle determinazioni del Governo regionale e l'assessore ha ritenuto di fissare l'aliquota nel 40 per cento.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 9.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Borraccino,
Caracciolo,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,

Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Amati,
Congedo,
Franzoso,
Gatta,
Manca, Morgante,
Perrini,
Ventola,
Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Blasi, Bozzetti,
Casili, Colonna, Conca,
Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Marmo,
Santorsola,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	16
Hanno votato «no»	9
Consiglieri astenuti	12

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 6, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Piemontese,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino, Bozzetti,
Casili, Congedo,
Di Bari,
Gatta,
Laricchia, Leo,
Manca,
Perrini,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	14
Hanno votato «sì»	14
Consiglieri astenuti	13

L'articolo è approvato.

art. 7
(Modifica all'articolo 26
della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

1. All'articolo 26 (Norme di tutela dell'ambiente) della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii., la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

"c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal D. Lgs.n.152/2006 e comunque nel rispetto delle norme previste in materia specifica;".

È stato presentato un emendamento (pag.

10), aggiuntivo dell'articolo 6-*bis*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 6 del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 6-*bis*:

"*Art. 6-bis*

(Modifica ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente "Comune";

- al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente "Comune"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Borraccino, Bozzetti,
Casili, Congedo,
Di Bari,
Galante, Gatta,
Manca, Marmo, Morgante,
Perrini,
Trevisi,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	15

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 11), a firma dei consiglieri Barone e Casili, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"*Art. 6-bis (Modifica all'articolo 24 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)*

1. Il comma 8 dell'articolo 24 (Aree destinate a villaggi e campeggi) della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale*. Signor Presidente, avevo fatto presente alla consigliera Barone che, se togliamo la definizione di villaggi e campeggi, generiamo un po' di confusione.

Io preferirei tenerla nella legge, per chiarezza e trasparenza.

PRESIDENTE. Dunque, il parere del Governo è contrario.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 11.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Barone, Bozzetti,
Casili, Conca,

Di Bari,
Galante,
Laricchia,
Trevisi.

Hanno votato «no» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Congedo,
Gatta,
Manca,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	8
Hanno votato «no»	22
Consiglieri astenuti	6

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 12), aggiuntivo dell'articolo 6-*ter*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 6-*bis* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 6-*ter*: *"Art. 6-ter (Modifica ai commi 1, 7 e 9 dell'articolo 22 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)*

- al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente "Comune";
- il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso;
- il comma 9 dell'articolo 22 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Borraccino, Bozzetti,
Casili, Congedo,
Di Bari,
Gatta,
Laricchia,
Manca, Marmo,
Perrini,
Trevisi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23
Consiglieri astenuti	13

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 13), aggiuntivo dell'articolo 6-*quater*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 6-*ter* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 6-*quater*: *"Art. 6-quater*

(Modifica al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla osta dell'APT competente per territorio" sono soppresse"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Colonna,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Congedo,
Gatta,
Manca,
Perrini,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 7, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Borraccino, Bozzetti,

Casili, Congedo,
Di Bari,
Gatta,
Manca, Marmo,
Perrini,
Trevisi,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	22
Consiglieri astenuti	12

L'articolo è approvato.

art. 8
(Modifica al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii., la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "Comune".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 8.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Campo, Caracciolo, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Hanno votato «no» il consigliere:
Pellegrino.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Congedo,
Gatta,
Manca,
Ventola,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	21
Hanno votato «no»	1
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 14), aggiuntivo dell'articolo 8-*bis*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8 del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*bis*: *"Art. 8-bis*

(Modifica al comma 8 dell'articolo 41 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

Il comma 8 dell'articolo 41 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,

Caracciolo, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 15), aggiuntivo dell'articolo 8-*ter*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8-*bis* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*ter*:

"*Art. 8-ter*

(Modifica al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

Il comma 1 dell'art.49 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

- Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Comune."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 16), aggiuntivo dell'articolo 8-*quater*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8-*ter* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*quater*:

"*Art. 8-quater*

(Modifica al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

Al comma 1 dell'art. 56 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 217 de1 1983" sono soppresse».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Galante, Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:
Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 17), aggiuntivo dell'articolo 8-*quinquies*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8-*quater* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*quinquies*:

"*Art. 8-quinquies*

(Modifica al comma 1.,2. dell'articolo 58 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- il comma 1 dell'art. 58 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.".

- al comma 2 dell'art. 58 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "in un'unica autorizzazione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Colonna, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 18), aggiuntivo dell'articolo 8-*sexies*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8-*quinquies* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*sexies*: "*Art. 8-sexies*

(Modifica all'articolo 59 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

L'art. 59 rubricato "Domanda per l'autorizzazione" della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente: "*Art. 59 Avvio dell'attività*

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), indirizzata al Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:

a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;

b) quando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;

c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nell'ambito provinciale;

d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);

e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;

f) la classificazione della struttura, ove prevista;

g) l'ubicazione della struttura;

h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi, la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero.

I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art. 3 della presente legge, alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), devono allegare la seguente documentazione:

a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

b) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;

c) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;

d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura.

I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), devono allegare la seguente documentazione:

a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

b) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;

c) planimetria dell'ubicazione dell'impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;

d) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;

e) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;

f) certificato di agibilità degli allestimenti.

4. Comparto ostelli della gioventù.

L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;

c) la durata minima della permanenza degli ospiti;

d) il numero dei posti letto;

e) il regolamento per l'uso della struttura;

f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;

g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;

h) i periodi di apertura.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

5. Comparto attività ricettiva *ex* art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983.

L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune ove sono ubicati gli immobili. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili.

6. Comparto case per ferie.

L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;

c) la durata minima della permanenza degli ospiti;

d) il numero dei posti letto;

e) il regolamento per l'uso della struttura;

f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;

g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;

h) i periodi di apertura.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

7. Comparto affittacamere.

Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto alla presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

a) estremi del certificato di abitabilità;

b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;

c) numero dei posti letto;

d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

e) servizi accessori offerti;

f) eventuale servizio di ristorazione.

L'attività di affittacamere necessita d'iscrizione nel registro delle imprese.

8. Comparto stabilimenti balneari.

Per l'esercizio dell'attività il titolare dello stabilimento balneare deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune e deve allegare:

a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;

b) estremi della licenza edilizia;

c) estremi della concessione demaniale;

d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

f) regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4.

9. Comparto darsene.

Per l'esercizio dell'attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune e devono allegare:

a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;

b) estremi della concessione demaniale;

c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

e) certificato di agibilità degli impianti.

10. Comparto associazioni senza scopo di lucro.

Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere allegata:

a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;

b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;

c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);

d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;

e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;

f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;

g) copia dello statuto sociale;

h) elenco dei soci numerato cronologicamente;

i) regolamento interno.

11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:
Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 19), aggiuntivo dell'articolo 8-*septies*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8-*sexies* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*septies*: "*Art. 8-septies*

(Modifica ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 60 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- Al comma 1 la parola "domanda" è sosti-

tuita dalle seguenti: "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)";

- Il comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso;

- Il comma 4 dell'articolo 60 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 20), aggiuntivo dell'articolo 8-*octies*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8-*septies* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*octies*:

"*Art. 8-octies*

(Modifica all'articolo 61 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- All'art. 61 la rubrica "Contenuto dell'autorizzazione" della l.r. 11/1999 e ss. mm. ii. è sostituita dalla seguente:

"Art. 61 Contenuto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)".

- Al comma 1 dell'art. 61 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "L'autorizzazione di esercizio sono sostituite dalle seguenti: "La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta, Giannini,
Leo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 21), aggiuntivo dell'articolo 8-*nonies*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8-*octies* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*nonies*:

"*Art. 8-nonies*

(Modifica all'articolo 63 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

L'art. 63 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"*Art. 63*

- Il titolare della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Bozzetti,
Caracciolo, Casili, Cera, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Blasi, Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 22), aggiuntivo dell'articolo 8-*decies*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 8-*nonies* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8-*decies*:

"*Art. 8-decies*

(Modifica all'articolo 64 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

L'art. 64 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"*Art. 64*

- I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT).

- La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla l.r. 1 dicembre 2017, n. 49 e ss.mm.ii."».

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, io mi limito. Poi farò delle considerazioni al termine per carità di patria. Su questi emendamenti c'è il

parere favorevole dei dirigenti e delle relative sezioni?

PRESIDENTE. Collega Colonna, è stato detto in premessa.

COLONNA. Come stiamo procedendo?

PRESIDENTE. Prima che iniziassimo la disamina degli emendamenti è stato detto dal Presidente Pentassuglia che questi emendamenti erano stati concordati dal Presidente Pentassuglia stesso e dal Governo regionale.

Peraltro, avendo essi una valenza estremamente tecnica, si era ritenuto di recepire questi emendamenti scritti, formulati ed elaborati dalla struttura. Proprio per questo motivo non erano stati posti all'attenzione – così mi è parso di capire – della Commissione competente.

Questo è quanto ho capito e le trasferisco. Tutti gli emendamenti sono sottoscritti dal Presidente Pentassuglia e dall'assessore Capone.

COLONNA. I proponenti mi sono chiari, come mi è chiarissima la discussione.

PRESIDENTE. Assessore Capone, credo che la questione le possa interessare.

COLONNA. Mi sono chiari anche la riflessione e gli spunti che io e tanti colleghi abbiamo fornito in sede di Commissione.

La domanda che ho posto è la seguente: questi emendamenti hanno il parere favorevole dei dirigenti delle varie sezioni interessate?

Questa è la domanda. La pongo perché siamo in una fase estremamente tecnica, che avrebbe avuto bisogno di un minimo di attenzione e di riflessione.

Non possiamo stare qui a scrivere una nuova legge all'impronta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale.* C'è il parere tecnico favorevole del dirigente dell'ufficio su tutti gli emendamenti, tranne che su quelli su cui il parere del Governo è stato contrario.

PRESIDENTE. Tengo a riferire, però, che questo era stato già detto dal Presidente Pentassuglia in premessa.

Forse le è sfuggito questo passaggio, collega Colonna.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, intervengo solo per tentare di comprendere.

La storia di questa legge nasce con la sessione di bilancio in cui invitammo l'assessore a stralciarla e a non presentarcela nel bilancio, ma a realizzarla come disegno di legge della Giunta. Da quel momento ad oggi ci troviamo adesso con un nuovo articolo, l'8-*quinquies*, di quattro pagine.

Quello che non capisco è che c'era la possibilità di aggiustare quel disegno di legge in Commissione, di renderne edotti tutti i colleghi e, in Commissione, di chiedere non solo il parere tecnico degli uffici della Giunta – questa è una proposta che proviene dalla Giunta – ma anche il parere e la verifica dei nostri uffici, dell'Ufficio legislativo e degli altri uffici che potevano essere interessati.

Una volta che il testo arriva in Aula, sono i dirigenti dell'Aula che si occupano dell'emendamento, che – devo dire – è piuttosto complesso. Bisogna avere a mente tutto ciò che abbiamo approvato fino ad ora, conoscere la legge originale e verificare il contenuto di queste altre quattro pagine.

Io credo che ciò non sia corretto e rispettoso nei confronti del Consiglio, tutto qui. Non si aggiusta il tutto chiedendo il parere a un dirigente che magari passa per caso in Consiglio (peraltro, i dirigenti non li vediamo quasi mai

in Consiglio). È questo il modo di procedere e andare avanti?

È veramente assurdo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Damascelli,
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento è approvato.

art. 9
(Modifiche all'articolo 69
della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

1. All'articolo 69 (Procedimento sanzionatorio) della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "della Regione" sono sostituite dalle seguenti "del Comune";

b) al comma 2 le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti "al Comune".

È stato presentato un emendamento (pag. 23), a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «All'articolo 9 (Modifiche all'articolo 69 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.), comma 1, lett. b) la parola "2" è sostituita dalla seguente: "3"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca,
Nunziante,
Pellegrino, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:
Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 24), a firma dei consiglieri Barone e Casili, del quale do lettura: «Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, sostituire le parole "al comma 2" con le parole "al comma 3"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale*. Consiglieri, voglio evidenziare che l'emendamento appena approvato è uguale a questo.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento a pag. 24 si intende superato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 9 nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Barone,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Emiliano,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zullo.

Si è astenuto il consigliere:
Borraccino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 25), aggiuntivo dell'articolo 9-*bis*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 9 del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 9-*bis*:

"*Art. 9-bis*

(Modifica al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 217del 1983" sono soppresse."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,

Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Damascelli,
Marmo.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Gatta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 26), aggiuntivo dell'articolo 9-*ter*, a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 9-*bis* del DDL n. 299/2017 è aggiunto il seguente articolo 9-*ter*: "*Art. 9-ter*

(Modifica ai commi 4, 16 e 17 dell'articolo 72 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- al comma 4 dell'articolo 72 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "dell'autorizzazione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo";

- al comma 16 dell'articolo 72 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente : "Comune";

- il comma 17 è soppresso."».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Colonna,
Damascelli,
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento è approvato.

art. 10
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 12, 13 e 67 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. sono abrogati.

È stato presentato un emendamento (pag.

27), a firma del consigliere Pentassuglia e dell'assessore Capone, del quale do lettura: «All'articolo 10 (Abrogazioni) la parola "e" è soppressa;

All'art. 10 (Abrogazioni) dopo la parola "67" sono aggiunte le seguenti: "74 e 75"».

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Caracciolo, Cera, Congedo,
Di Bari, Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Damascelli,
Gatta,
Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento è approvato.

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 10 nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola,
Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Damascelli, Di Bari,
Gatta,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

Capo II
Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 e ss.mm.ii.
(Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

art. 11
(Modifica al titolo della l.r. 34/2007 e ss.mm.ii.)

1. Il titolo della legge regionale 34/2007 e ss.mm.ii. è così modificato:

"Trasferimento ai Comuni della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Damascelli, Di Bari,
Gatta,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	24
Hanno votato «sì»	24
Consiglieri astenuti	7

L'articolo è approvato.

art. 12
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 34/2007 e ss.mm.ii.)

1. All'art. 1 (Finalità) della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le presenti disposizioni disciplinano le competenze amministrative dei Comuni per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e di vigilanza sulle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Blasi,
Caracciolo, Cera, Colonna,
Damascelli, Di Gioia,

Emiliano,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Borraccino,
Di Bari,
Gatta,
Laricchia,
Marmo,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 13
(Modifiche agli articoli
4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 e 21
della l.r. 34/2007 e ss.mm.ii.)

1. Agli articoli 4,5,9,10,11,12,18,19,20 e 21, della l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "Comune".

Indìco la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Abaterusso,
Campo, Caracciolo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Barone, Borraccino,
Di Bari,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, il mio intervento sarà breve e servirà solo a evidenziare un dato nel momento in cui approviamo questa legge.

La storia l'ho già riferita nel mio intervento di poco fa. Ho già riferito quale sia stato il procedimento di estrazione dalla legge di bi-

lancio e di proposta di un disegno di legge *ad hoc.*

Nonostante noi condividessimo il principio generale della semplificazione in questo settore, considerando anche che non ci fa scandalo il fatto che si alimenti un turismo per tutti i livelli economici di quanti vengono in Puglia, riteniamo che questa soluzione non soddisfi l'intero panorama del turismo in Puglia.

Con questa legge sicuramente gli operatori saranno indotti a migliorare talune strutture, ma quello che manca alla nostra Regione è un indirizzo chiaro, che agevoli, superando le molte difficoltà burocratiche, l'obiettivo di un turismo fruibile da tutte le classi sociali, comprese quelle che possono spendere poco, ma che devono avere ugualmente delle strutture di campeggio e di *residence* adeguate, dignitose e civili.

Lo sforzo che chiediamo, ancora una volta, alla Giunta è quello di individuare strumenti legislativi di semplificazione perché in Puglia possano approdare grandi strutture ricettive per far diventare la nostra regione punto di riferimento sia del turismo facoltoso con buona capacità di spesa, sia attrattivo di quello con più modesti livelli di spesa.

Queste norme sono utili, ma non sufficienti. Qualcosa non è andato bene in questa fase. Lo dico all'assessore con molto rispetto. Non si può pensare che un disegno di legge del Governo approdi in Consiglio con una marea di articoli e di emendamenti provenienti dallo stesso Governo.

C'è stato tutto il tempo per migliorare il testo che espungemmo da quello che era il bilancio. Ci sarebbe stato tutto il tempo per la discussione in Commissione. Non c'è stata soltanto una riunione di Commissione. Ce ne sono state due o tre, se non sbaglio.

Il Governo aveva, dunque, la possibilità e la capacità di presentare emendamenti degli uffici in Commissione. Come procedimento, come economia generale di funzionamento di quest'Aula, credo non sia corretto che il Governo si presenti con trenta emendamenti, a fronte di due o tre di un Gruppo di minoranza. L'altra questione che mi preme segnalare è che, se oggi questo provvedimento giunge a conclusione, è perché la minoranza, l'opposizione, è rimasta in Aula e ha mantenuto il numero dei voti per far sì che esso venisse approvato.

Perché siamo rimasti in Aula? Perché ci piace tanto far fare bella figura al Governo sui disegni di legge che propone? No. Siamo rimasti in Aula per un motivo esclusivo: nel momento in cui qualcuno decide di abbandonare il Consiglio, agli occhi dell'opinione pubblica diventa un consigliere inefficiente ed esercita una cattiva politica.

Probabilmente, di fronte a una differenza importante di visione delle leggi e della Puglia ci può stare lo scontro politico e l'abbandono dell'Aula. Rivolgo, però, un invito alla maggioranza: risolva i suoi problemi al più presto e garantisca il numero che ha in Aula, in modo tale che la competizione e il conflitto diventino produttivi di visioni che pur contrapposte producano modifiche migliorative agli strumenti legislativi che andiamo ad approvare.

Evitiamo, d'ora in poi, spettacoli avvilenti. Noi vogliamo che tutto il Consiglio abbia un atteggiamento dignitoso e che la minoranza sia sconfitta sulle proprie posizioni, laddove ci sia una maggioranza convinta delle proprie idee e delle proprie leggi. Ritorniamo allo scontro politico e alle visioni del mondo che ci portano a dialogare, a discutere, a confliggere, e da questo conflitto facciamo nascere leggi che siano utili per la Puglia.

Ve lo chiedo con grande apprensione, perché noi che facciamo politica da tanti anni vogliamo fare in modo che essa torni ad avere un ruolo fondamentale in questa regione e non sia invece abbandonata a sé stessa e alla sinecura di chi, al contrario, è stato chiamato a curarla molto attentamente.

ZULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, noi crediamo che uno degli aspetti fondamentali per la redditività dei pugliesi e la produttività della Puglia sia il turismo. Bene abbiamo fatto, dunque, a essere accanto a questo Governo regionale nell'approvare favorevolmente tanti articoli di questo disegno di legge, perché vanno appunto in questa direzione.

In questi anni è cresciuto molto il *brand* Puglia e il dato più significativo ci viene proprio dalla presenza di stranieri e di italiani di altre regioni che arrivano in Puglia, così come dalle presenze di pugliesi che si muovono sul nostro territorio per fruire della nostra ricchezza, del mare, dell'entroterra, delle prelibatezze enogastronomiche e così via.

Per queste ragioni, noi voteremo favorevolmente. Tuttavia, non posso fare a meno di rimarcare che un Governo regionale che si rispetti è forte se ha una maggioranza e un Consiglio che lo sostengono. La forza di un Governo regionale non è tanto nella Giunta, è nella maggioranza del Consiglio che lo sostiene.

Quando siamo di fronte a una maggioranza sfilacciata, che non riesce nei numeri a sostenere il disegno di legge del suo Governo, penso che non sia uno spettacolo degno di essere guardato dai pugliesi.

Non è possibile che un Governo regionale non trovi nella sua maggioranza e nel Consiglio il numero sufficiente per dire alla Puglia che stiamo facendo qualcosa di buono per i pugliesi e per la regione stessa.

Noi – lo diceva il collega Marmo prima di me – responsabilmente siamo rimasti fino all'ultimo, assessore, però si chieda qual è il consenso della sua parte politica, dei consiglieri della sua maggioranza rispetto agli emendamenti che lei ha portato in Aula. È una domanda che lei si deve porre, perché la forza dei suoi emendamenti può essere incisiva rispetto alla percezione della Puglia se è corroborata dalla presenza e dalla forza della sua maggioranza, che invece qui è venuta meno.

Lo dico al Presidente Emiliano, lo dico alla Giunta, lo dico a tutti: non si può andare avanti così. Presidente Loizzo, non possiamo essere posti nella condizione di chiederci se dobbiamo abbandonare l'Aula per procurare una brutta figura alla maggioranza. Non possiamo sempre rispondere a noi stessi che non possiamo, perché, come dice il consigliere Marmo, siamo accomunati in un giudizio negativo da parte della collettività pugliese.

Tuttavia, questo nostro pensiero di non rientrare in un giudizio negativo, quanto prende i consiglieri della maggioranza? Fate una riflessione su questo. Le vacanze di Pasqua sono vicine: fate la pace, fate quello che volete, fate la riunione di maggioranza il 4 aprile, però, per favore, quando venite in Aula fatelo all'interno di un Consiglio che sappia confrontarsi, con una maggioranza coesa e una minoranza che deve fare il suo lavoro. Grazie.

BLASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASI. Signor Presidente, intervengo per esplicitare il mio voto di astensione, per correttezza nei confronti del mio Gruppo, perché reputo che la legge che stiamo per votare sia stata profondamente modificata da una serie di emendamenti che avrebbero avuto bisogno di un trattamento differente dal punto di vista del metodo.

È una legge che ci viene proposta dal Governo regionale, ma, anziché ritrovarci qui con una sfilza di emendamenti che modificano anche profondamente e sostanzialmente il testo originario approvato dalla Commissione, sarebbe stato il caso che la Commissione avesse avuto la possibilità di discuterne e non di farlo noi in quest'Aula.

Per questa ragione, il mio voto sarà di astensione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:
Campo, Caracciolo, Cera, Congedo,
Damascelli, Di Gioia,
Emiliano,
Gatta, Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:
Abaterusso,
Barone, Blasi, Borraccino, Bozzetti,
Casili, Colonna,
Di Bari,
Laricchia,
Santorsola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29
Consiglieri astenuti	10

Il disegno di legge è approvato.

Ha facoltà di intervenire l'assessore Capone.

CAPONE, *assessore all'industria turistica e culturale.* Intervengo per ringraziare innanzitutto tutta la Commissione che ha lavorato con noi, il Presidente Pentassuglia *in primis* e tutti coloro che, dalla maggioranza e dall'opposizione, ci hanno dato una mano.

Questa è una legge manutentiva, non è una legge rivoluzionaria.

È una legge manutentiva che, per molti versi, con gli emendamenti ha corretto alcune espressioni che derivavano dalla presenza delle Province anziché del Comune.

Tanti emendamenti, in realtà, sono stati necessari per cambiare singole parole. Questo avevamo convenuto in Commissione.

Oggi ringrazio tutti anche per l'esito di questa legge, che aiuterà certamente le strutture ricettive, il turismo e la qualità dell'offerta nella regione Puglia.

Mozione Laricchia, Barone, Galante, Bozzetti, Di Bari "Reintroduzione del 'Piano delle Aree' nell'art. 38 del c.d. 'D.L. Sblocca Italia'"

PRESIDENTE. Passiamo alla mozione Laricchia, Barone, Galante, Bozzetti, Di Bari "Reintroduzione del 'Piano delle Aree' nell'art. 38 del c.d. 'D.L. Sblocca Italia'".

Ne do lettura: «Il Consiglio Regionale,

Premesso che:

- in data 11 novembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", comunemente conosciuto come "Sblocca Italia";

- in particolare, l'articolo 38 del suddetto DL aveva inteso valorizzare le risorse energetiche nazionali, dichiarando le attività di ricerca e di estrazione di gas e petrolio, indiffe-

ribili e urgenti, di interesse strategico e di pubblica utilità, prevedendo che tali attività sarebbero state esercitate sulla base di un unico provvedimento ministeriale, denominato "titolo concessorio unico", e non più a seguito del rilascio di due distinti provvedimenti (permesso di ricerca e concessione di coltivazione);

- in sede di conversione del DL, su richiesta dell'ANCI e delle Regioni, fu inserito all'articolo 38 il comma 1-bis. che stabiliva che il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'Ambiente predispone un Piano delle Aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. In questo modo, il rilascio dei titoli concessori unici veniva subordinato all'approvazione di un Piano che stabilisse dove fosse consentito cercare, estrarre e stoccare gli idrocarburi;

- tale disposizione produceva due effetti: in primo luogo, considerato che le disposizioni dell'art. 38 sul titolo concessorio unico avevano tacitamente abrogato le disposizioni della legge del 1991 che disciplinavano i permessi e le concessioni, fino all'adozione del Piano non sarebbe stato più possibile autorizzare alcuna nuova attività di ricerca e di estrazione degli idrocarburi; in secondo luogo, poiché la previsione del Piano avrebbe dovuto prevedere che gli Enti territoriali (Regioni ed Enti locali) partecipassero almeno alla fase della sua elaborazione, visto che l'attività di pianificazione è da ricondurre alla materia legislativa "governo del territorio" (di competenza concorrente) e avrebbe toccato l'esercizio delle funzioni amministrative, attribuite dalla Costituzione ai Comuni, sette Regioni ricorrevano alla Corte Costituzionale, lamentando la lesione delle proprie competenze;

- a dicembre 2014, il Governo nazionale, al fine di ovviare ai rilievi suddetti, mediante una specifica disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (1. 190/2014), sostituendo il comma 1-bis, precisava che il Piano delle Aree sarebbe stato adottato previa intesa della Conferenza unificata, ma solo per le attività di ricerca e di estrazione su terraferma.

In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Governo avrebbe potuto esercitare il potere sostitutivo, e cioè procedere ugualmente all'adozione del Piano senza la partecipazione degli Enti territoriali, seguendo, una procedura semplificata. Si precisava, inoltre, che, in attesa che il Piano venisse adottato, il Ministero avrebbe potuto autorizzare le attività di ricerca e di estrazione di gas e petrolio sulla base dei (vecchi) permessi di ricerca e delle (vecchie) concessioni di coltivazione: in questo modo, le disposizioni della legge del 1991, abrogate dallo Sblocca Italia, tornavano in vita;

- a settembre 2015, dieci Regioni promuovevano un referendum abrogativo, avente ad oggetto alcune disposizioni dell'art. 38 dello Sblocca Italia. Uno dei quesiti proposti concerneva proprio il Piano delle Aree e richiedeva che la partecipazione degli Enti territoriali alla elaborazione del Piano non riguardasse solo la terraferma, ma anche il mare (territoriale) e che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Governo potesse esercitare il potere sostitutivo, seguendo, tuttavia, una procedura maggiormente garantista, attraverso un confronto più leale con gli Enti territoriali;

- a dicembre 2015, il Governo, intervenendo in anticipo sulla consultazione popolare, prima ancora che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla legittimità dei sei quesiti referendari, con un emendamento presentato nel corso dell'esame della Legge di Stabilità 2016 abrogava definitivamente il comma 1-bis dell'articolo 38 e con esso la previsione del Piano delle Aree, malgrado l'opposizione delle Regioni promotrici del referendum, che avrebbero invece voluto mantenerlo e rafforzarlo, estendendone la sfera di applicazione anche alle aree marine poste entro le 12 miglia dalle linee di costa. In questo modo, cadeva anche il relativo quesito oggetto di refe-

rendum. La Legge di Stabilità 2016 ha confermato solo la parte della disposizione dell'art. 38 che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati specificando però che essi operino per la durata di vita utile del giacimento, mentre ad esempio ha previsto l'eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, riconoscendo ad esse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l'emanazione del decreto di esproprio;

- nella relazione tecnica che accompagnava la proposta di soppressione del Piano delle Aree, il Governo affermava che la decisione si giustificasse in ragione della necessità "di non ledere le prerogative delle singole Regioni previste dalla normativa vigente in merito ai rilascio dei titoli minerari", con ciò intendendo che la partecipazione a monte alla elaborazione del Piano da parte degli enti territoriali fosse incompatibile con la partecipazione a valle sulla realizzazione dei singoli progetti.

Considerato che:

- la necessità di accogliere l'appello del Coordinamento nazionale «NO TRIV», di 148 associazioni e comitati e di 135 personalità della cultura, della politica e delle scienze e la loro proposta legislativa di modifica alla normativa vigente, finalizzata a reintrodurre il Piano delle Aree, si rende tanto più necessaria al fine di mettere un freno alla corsa alle fonti fossili e restituire centralità alle Regioni;

- lo strumento del Piano delle Aree, soppresso dalla Legge di Stabilità 2016 al fine di svincolare le istanze delle multinazionali dai limiti della pianificazione che avrebbe dovuto essere messa a punto con il Piano, è volto a far sì che le attività di ricerca e di coltivazione di gas e petrolio siano consentite solo sulla base di una pianificazione che tenga conto dei diversi interessi economici ed ambientali esistenti e che tuteli le aree territoriali più fragili del Paese, sulla base di criteri scientifici e di dettagliate procedure metodologiche, garantendo al contempo i necessari processi di coinvolgimento e partecipazione democratica, come sanciti dalla Convenzione di Aahrus;

- la finalità è stabilire quali aree del territorio nazionale debbano essere escluse dall'esercizio delle attività "petrolifere", prevedendo che a decidere siano anche le Regioni e le comunità locali interessate, il cui ruolo politico è uscito notevolmente rafforzato dal Referendum del 4 dicembre 2016. La modifica normativa che si propone di presentare e sostenere, introduce il Piano delle Aree, quale strumento di regolamentazione, programmazione e razionalizzazione delle attività estrattive e mira a rafforzare il ruolo delle Regioni, ad estendere la previsione del Piano anche al mare, entro ed oltre il limite delle 12 miglia, e a prevedere che in assenza del Piano non possa essere richiesto e rilasciato alcun titolo. La necessità di conferire maggiori poteri alle Regioni nella definizione del Piano è volta ad assicurare una posizione di parità rispetto allo Stato nella determinazione di scelte che necessariamente interferiscono con le politiche energetiche, di governo del territorio e di tutela dell'ambiente che le riguardano direttamente.

Rilevato che:

- la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, secondo la Costituzione (articolo 117, terzo comma), rientra nelle materie di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, nelle quali l'avocazione allo Stato di specifiche funzioni amministrative – e della relativa disciplina normativa – sono realizzabili, per consolidata giurisprudenza costituzionale, solo ove la disciplina statale che opera tale avocazione preveda un'intesa con la singola regione interessata;

- la consultazione popolare del 17 aprile 2016, proposta dalle Regioni, in merito alle trivellazioni in mare (denominazione: "Divieto di attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della

vita utile del giacimento"), nonostante il mancato raggiungimento del quorum, ha visto la partecipazione di quasi 16 milioni di cittadini con la netta preponderanza dell'86% dei suffragi favorevoli all'abrogazione. Pertanto, la reintroduzione del Piano delle Aree e la necessità di far partecipare attivamente le Regioni si pone in linea con i principi che hanno condotto all'indizione del referendum;

- all'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, inoltre, assume ancora più rilevanza la necessità di un coinvolgimento e di una partecipazione attiva delle Regioni alla redazione del Piano delle Aree, visto che sia la materia del governo del territorio che quella energetica sono rimaste di competenza concorrente. In tale occasione, i cittadini si sono espressi chiaramente contro l'estromissione delle comunità locali e delle Regioni dalle decisioni che riguardano le infrastrutture energetiche. Pertanto, il Governo e le forze politiche hanno il dovere di tenerne conto e di conformare la loro azione legislativa all'esito referendario, che impone alle Regioni di recitare un ruolo di primo piano nelle scelte di politica energetica del Paese;

- è urgente una radicale revisione della politica energetica europea e nazionale, a partire dagli attuali obiettivi della Strategia energetica nazionale alla luce degli accordi della Conferenza di Parigi, COP 21.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

delibera di impegnare

il Presidente del Consiglio Regionale

- a farsi promotore presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di una iniziativa di legge da presentare al Parlamento, condivisa dai Consigli regionali, riguardante la richiesta di modifica dell'articolo 38 dello Sblocca Italia ai fini della reintroduzione del c.d. "Piano delle Aree", quale strumento di programmazione primario;

e il Presidente della Giunta Regionale

- a farsi portavoce presso il Governo nazionale della necessità di dotare il Paese di uno strumento di pianificazione, il Piano delle Aree, in grado di identificare quali aree del territorio e del mare debbano essere definitivamente e stabilmente sottratte alla disponibilità delle compagnie petrolifere, prevedendo che a decidere siano anche le Regioni e le comunità locali interessate».

BARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARONE. Questa mozione doveva essere votata dai Capigruppo per il 5 aprile, ma abbiamo chiesto oggi in Aula ai Capigruppo, dal momento che siamo in tempo, di anticipare la votazione, essendo peraltro presente anche il Presidente Emiliano, che all'epoca diede la sua parola dicendo che avrebbero votato a favore. La mozione, che riguarda il Piano delle Aree, impegna il Governo regionale ad andare in Conferenza Stato-Regioni per definire tale Piano. Naturalmente questo avverrà quando si insedierà il Governo nazionale e certamente non sarà questa la prima mozione a essere proposta. Noi chiediamo soltanto di votarla.

È una proposta dei "No Triv", non del Movimento 5 Stelle, che se ne fa soltanto portavoce, ai fini della tutela del mare, niente di più.

Ho chiesto ai vari Capigruppo se erano disponibili a votarla oggi, in questa sede, anticipando rispetto al 5 aprile.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. Pongo ai voti la mozione.
È approvata.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (*ore 14.50*).